

DPRL/CP/AC3

Ministero della Cultura

Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio -
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

p.c.

**Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di Roma**

c.a. Arch. Silvia Crialesi e Dott.ssa Anna De Santis
mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti**

c.a. Dott.ssa Gemma Carafa Jacobini
mbac-sabap-met-rm@mailcert.beniculturali.it

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità
dello Sviluppo – Divisione V - Sistemi di Valutazione
Ambientale
cress@pec.minambiente.it

Regione Lazio

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo
c.a. Ing. Wanda D'Ercole
dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

**Commissario Straordinario del Governo per gli
interventi infrastrutturali sulla Strada Statale 4 "Salaria"**
Ing. Fulvio Maria Soccodato
comm.salaria@pec.governo.it

ANAS SpA – Struttura Territoriale Lazio
c.a. RUP Ing. Achille Devitofranceschi
SEDE

Oggetto: RM190 - S.S.4 Variante dell'abitato di Monterotondo scalo – 2° Stralcio. Progetto Definitivo.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 147 e 26 D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii e Verifica del Piano di Utilizzo Terre ex D.P.R. 120/2017, art. 24 [ID: 6098]. Istanza Anas prot. CDG-U.0276582 del 05.05.2021.

Riscontro al parere prot. 33274-P del 20.07.2021 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Si trasmette con la presente una relazione di riscontro al parere della Soprintendenza prot. 33274-P del 20.07.2021 – rilasciato nell'ambito della richiamata procedura VIA ed allegato per correttezza – allo scopo di fornire alcune considerazioni finalizzate ad argomentare e supportare circa la

conformità dell'intervento rispetto alla disciplina del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, a miglior chiarimento ed integrazione di quanto contenuto nella Relazione Paesaggistica e nei documenti del progetto definitivo e del SIA presentati con l'istanza Anas sopra citata.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento

Il Responsabile Coordinamento Progettazione

Ing. Antonio SCALAMANDRÉ

All.ti:

*nota Soprintendenza Speciale ABAP di Roma del 20.07.2021
elaborato T00EG00GENRE04_A*

Riferimenti per contatti

ANAS SpA - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori. Coordinamento Progettazione

Supporto Procedure: arch. Francesca Romana letto Tel. +39 06 4446 6295 Mail: f.ietto@stradeanas.it



Ministero della
cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

Roma

A

Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio V
Via di San Michele 22, 00153 Roma
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c.

Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizi II e III
mbac.dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it
mbac.dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Ministero della Transizione ecologica

Direzione generale per la crescita sostenibile e la
qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

Società ANAS S.p.A.

anas@postacert.stradeanas.it

Rif.to Vs. Prot. n. 19515 del 08.06.2021

Ns. Prot. n. 27119 del 11.06.2021

Class 34.43.01

Oggetto: [ID 6098] Comune di Monterotondo (RM) "RM 190 – S.S. 4 Variante dell'abitato di Monterotondo scalo – 2° stralcio. Progetto definitivo.

Procedimento: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 147 e 26 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e Verifica del Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 24.

Proponente: ANAS S.p.A.

Parere di competenza relativo alla porzione di intervento ricadente nel Comune di Roma

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali disponibili on line e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale prot. n. MIC_DG-ABAP_SERV_V 0019515-P del 08/06/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. MIC_SS-ABAP-RM 0027119-A del 11/06/2021, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 19.03.2010 della DG PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. BENI PAESAGGISTICI

1.1.a. "**Are di notevole interesse pubblico**": Beni d'insieme – vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche (art. 136 c.1, lettere c, d)
- Tenuta della Marcigliana [D. M. 15.06.1990];
- Valle del Tevere [D.G.R. 05.12.1989].

1.1.b. "**Are tutelate per legge**":

- area archeologica di Crustumerium, Marcigliana (D.M. 24-11-1986);
- Fiume Tevere e canale navigabile di Fiumicino (non nel comune di Roma);
- Fosso del Pantanello del Casale e Ormeto [R.D. 17.02.1910].

1.1.c. "**Strumenti di pianificazione paesaggistica vigente**": PTPR approvato il 21.04.2021



SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

Piazza dei Cinquecento 67- 06480201

PEC: mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-abap-rm@beniculturali.it

Sistemi di paesaggio

L'area in oggetto ricade all'interno dei seguenti Sistemi di Paesaggio:

- *Sistema del Paesaggio naturale*: Paesaggio Naturale Agrario (art. 23 norme);
- *Sistema del Paesaggio naturale*: Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua (art. 36 norme);
- *Sistema del Paesaggio insediativo*: rete, infrastrutture e servizi.

1.1.d. **“Norme di Attuazione del PTPR gravanti nell'area d'intervento:**

- L'art 23 al comma 2 prescrive che *“La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale”*.
- L'art. 36 al comma 6 prescrive che *“I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri ed inedificati per una profondità di metri 150 per parte”* e che: *“nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente”*.

1.1.e. **“Indicazione della presenza nell'area di intervento di altri beni tutelati dal PTPR”:**

Beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto (art. 45):

- Casale e chiesa in via Salaria, in località Fonte di Papa [codice trp 0506];
- Casale in via Salaria [codice trp 0509].

1.2. **BENI ARCHITETTONICI**: Non sono presenti immobili tutelati ai sensi della Parte seconda del codice.

1.3. **BENI ARCHEOLOGICI**: Sull'area di realizzazione dell'opera non sono presenti dispositivi di tutela espressamente decretati ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 42/2004.

1.3.a Nella Tav. 20B del PTPR, la fascia di territorio, a est e a ovest dell'intervento – anche all'interno della sua fascia di rispetto – è qualificata come bene paesaggistico ed in particolare come zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, lett. m) del D. Lgs. 42/2004.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. BENI PAESAGGISTICI

2.1.a L'intervento in oggetto risulta non conforme alle norme di piano e non compatibile con le prescrizioni di tutela di seguito riportate.

Art. 23 – Paesaggio Naturale Agrario.

1. Il Paesaggio naturale agrario è costituito da porzioni di territorio che conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario. Tali paesaggi sono prevalentemente costituiti da vasti territori a conduzione agricola collocati in aree naturali protette o nelle unità geografiche delle zone costiere e delle valli fluviali.

2. La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.

La Tabella A dell'art. 23 individua come fattori di rischio le modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e culturale e le modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo. La stessa Tabella A indica come obiettivi di tutela il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale agrario e la conservazione degli insiemi paesaggistici connettivi delle grandi valli fluviali.

La Tabella B per l'uso infrastrutturale non consente la realizzazione di elementi di grande viabilità (punto 7.2.3).

Art. 36 – Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua.

I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto devono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di 150 metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente (c. 6).

Art. 45 – Borghi dell'architettura rurale e beni singoli identitari dell'architettura rurale.

Nell'ambito dei beni identitari dell'architettura rurale, salvo quanto previsto dal c. 6, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) del c. 1, art. 3 del DPR 380/2001 (c. 2).



SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

Piazza dei Cinquecento 67- 06480201

PEC: mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-abap-rm@beniculturali.it

2.2. BENI ARCHEOLOGICI

2.2.a In relazione alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, acquisita agli atti con prot. SSABAP-RM n. 13650 del 23/03/2021, dal momento che l'area in oggetto è caratterizzata da diffuse presenze archeologiche, come il tracciato stradale dell'antica via Salaria e un altro probabile tracciato antico (cfr. Carta Storica Monumentale e Paesistica del Suburbio e dell'Agro Romano f. 10 n.2s e n. 5s), questo Ufficio ha rilasciato nulla osta archeologico, con nota prot. SSABAP-RM n. 15803 del 6/4/2021, esprimendo parere favorevole alla realizzazione del progetto con la prescrizione che tutta l'area interessata dai lavori dovesse essere sottoposta a indagini archeologiche preventive con assistenza archeologica, da concordare in dettaglio in un sopralluogo congiunto prima dell'inizio dei lavori.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e Visivo e verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, vista la richiesta di fornire un parere olistico, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto in oggetto per le seguenti motivazioni:

La costruzione delle opere funzionali al rilevato stradale e arginale della variante-argine dell'abitato di Monterotondo Scalo nell'ambito della Media Valle del Tevere e sopra il Fosso del Pantanello:

- si inserisce in maniera non compatibile nel paesaggio naturale agrario della Media Valle del Tevere dove – come riportato all'art. 23 delle Norme vi è: *“l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale”*;
- viola l'inedificabilità e l'integrità della fascia di rispetto del corso d'acqua (art. 36).

Si specifica che, a breve distanza dall'area di intervento, nella zona a est della Salaria e in prossimità di via di Vallericca e del Fosso della Pantanella, il PTPR riporta una “Area di visuale”. La realizzazione dell'opera, inserendosi come elemento incongruo e di forte impatto visivo, impedirebbe una piena e adeguata visuale del paesaggio agrario naturale, la cui salvaguardia è tutelata dall'art. 50: *“il PTPR garantisce la salvaguardia delle visuale attraverso la protezione dei punti di vista e dei percorsi panoramici, nonché dei con visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama”* (c. 2); *“la tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche dello stato dei luoghi che impediscono le visuali [...]”* (c. 3)”.

Si rileva a conclusione che l'area in questione appartiene ad un importante sistema morfologico del territorio, costituito dall'ampia valle che si estende sui due lati delle profonde anse del Tevere. Questa ampia porzione di territorio, in cui l'utilizzazione agricola del suolo risulta ancora predominante, rappresenta un sistema di straordinario interesse ambientale. Si tratta di un territorio che per qualità, estensione e stato di conservazione costituisce una eccezionale testimonianza dell'antico assetto e della tradizionale immagine della campagna romana, che assume uno straordinario valore paesaggistico per la profondità e l'ampiezza delle vedute che consente.

In considerazione del diversificato regime di tutela citato e della permanenza in questa ampia porzione di territorio delle caratteristiche tipiche della campagna romana, ancora perfettamente conservate, nonché dell'importante valore paesaggistico dell'area che consente da più punti la visione ampia, profonda e ininterrotta della valle del Tevere, si ritiene la realizzazione dell'opera in oggetto, che oltretutto comporta sensibili alterazioni al sistema geomorfologico e idrogeologico del territorio, non compatibile con i caratteri paesaggistici dell'area oggetto di tutela.

I Funzionari responsabili dell'istruttoria

Tutela paesaggistica

Arch. Silvia Crialesi



Tutela archeologica

Dott.ssa Anna De Santis



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE

Dott.ssa Daniela Porro



SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

Piazza dei Cinquecento 67- 06480201

PEC: mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-abap-rm@beniculturali.it

SS.4 - Variante dell'abitato di Monterotondo Scalo - 2° Stralcio

PROGETTO DEFINITIVO

COD. RM190

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:  Sintagma
MANDANTI:  GEOTECHNICAL DESIGN GROUP  ICARIA società di ingegneria

IL PROGETTISTA:

Elena Bartolucci
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n°A3217

Dott. Ing. N. Granieri	Dott. Ing. D. Carlacchini	Dott. Ing. V. Rotisciani
Dott. Arch. N. Kamenicky	Dott. Ing. S. Sacconi	Dott. Ing. F. Macchioni
Dott. Ing. V. Truffini	Dott. Ing. F. Aloe	Geom. C. Vischini
Dott. Arch. A. Bracchini	Dott. Ing. V. De Gori	Dott. Ing. V. Piunno
Dott. Ing. F. Durastanti	Dott. Ing. C. Consorti	Dott. Ing. G. Pulli
Dott. Ing. E. Bartolucci	Geom. M. Manzo	Geom. C. Sugaroni
Dott. Geol. G. Cerquiglini		
Geom. S. Scopetta		
Dott. Ing. L. Sbrenna		
Dott. Ing. M. Briganti Botta		
Dott. Ing. E. Sellari		
Dott. Ing. L. Dinelli		
Dott. Ing. L. Nani		
Dott. Ing. F. Pambianco		
Dott. Agr. F. Berti Nulli		

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

IL R.U.P.

Dott. Ing. Achille Devitofranceschi

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373



PROTOCOLLO

DATA

ELABORATI GENERALI

Riscontro Parere Soprintendenza Speciale Arch. Belle Arti E Paesaggio Roma

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	TOO-EG00-GEN-RE04-A		
DPRM0190	D	20	CODICE ELAB. TOOEG00GENRE04	A	-
A	Emissione per riscontro parere	lug-21	C. Presciutti	E. Bartolucci	N. Granieri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Sommario

1	PREMESSA	2
2	MOTIVAZIONE E PRESUPPOSTI DELL'INTERVENTO	3
3	DEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE DI PROGETTO.....	5
4	COMPATIBILITA' DEL PROGETTO CON IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO.....	7
4.1	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO VIGENTE ALLA STESURA DEL PROGETTO (ANTE DELIBERA REGIONALE DEL 21/04/2021)	7
4.2	NUOVO PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE.....	8
4.2.1	Autorizzazione per le opere pubbliche nelle NTA del PTPR	9
4.2.2	Sistemi e ambiti di paesaggio.....	9
4.2.3	Beni paesaggistici	11

ALLEGATI

ALLEGATO 1: PARERE SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA	pag 1
ALLEGATO 2: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.313 DEL 23/06/2010	pag 2
ALLEGATO 3: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.329 DEL 12/07/2010	pag 11
ALLEGATO 4: CONVENZIONE REGIONE-ANAS DEL 7/01/2013	pag 13
ALLEGATO 5: CONVENZIONE REGIONE-ANAS DEL 14/11/2018	pag 17
ALLEGATO 6: DIRETTIVA REGIONALE DEL 03/12/2020-1056599	pag 25

1 PREMESSA

Il presente documento è redatto, nell'ambito del Progetto Definitivo dell'intervento "S.S.4 via Salaria - variante all'abitato di Monterotondo scalo – 2° Stralcio", allo scopo di riscontrare le osservazioni espresse dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma nel parere prot. MIC-SS-ABAP-RM 0033274-P del 20.07.2021 (allegato 1), rilasciato quale contributo istruttorio di competenza nella procedura di VIA avviata dall'Anas sull'intervento con istanza prot. 0276582 del 05.05.2021.

In tale parere, la Soprintendenza, esaminata la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento in relazione alle Norme del PTPR approvato in data 21.04.2021, pubblicato sul BURL n.56 del 10.06.2021, evidenzia come

"L'intervento in oggetto risulta non conforme alle norme di piano e non compatibile con le prescrizioni di tutela di seguito riportate: art. 23 – Paesaggio naturale Agrario[omissis] .. art. 36 – Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua[omissis] .. art. 45 – Borghi dell'architettura rurale e beni singoli identitari dell'architettura rurale.[omissis] .."

ed

*"esprime parere contrario alla realizzazione del progetto in oggetto per le seguenti motivazioni
La costruzione delle opere funzionali al rilevato stradale e arginale della variante-argine dell'abitato di Monterotondo Scalo nell'ambito della Media Valle del Tevere e sopra il Fosso del Pantanello:*

- si inserisce in maniera non compatibile nel paesaggio naturale agrario della Media Valle del Tevere dove – come riportato all'art. 23 delle Norme vi è: "l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale";

- viola l'inedificabilità e l'integrità della fascia di rispetto del corso d'acqua (art. 36).

Specifica inoltre che

"a breve distanza dall'area di intervento, nella zona a est della Salaria e in prossimità di via di Vallericca e del Fosso della Pantanella, il PTPR riporta una "Area di visuale". La realizzazione dell'opera, inserendosi come elemento incongruo e di forte impatto visivo, impedirebbe una piena e adeguata visuale del paesaggio agrario naturale, la cui salvaguardia è tutelata dall'art. 50"

In relazione alle posizioni espresse dalla Soprintendenza, con il presente documento si intende fornire – a miglior chiarimento ed integrazione di quanto contenuto nella Relazione Paesaggistica e nei documenti del progetto definitivo e del SIA presentati dalla Scrivente con l'istanza sopra citata – alcune considerazioni finalizzate ad argomentare e supportare circa la conformità dell'intervento rispetto alla disciplina del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

A tale scopo, nel documento saranno meglio riportate ed illustrate:

- **al capitolo 2**, le motivazioni ed i presupposti programmatici dell'intervento, a dare evidenza di come esso sia programmato da tempo in atti di programmazione volti alla difesa idraulica del territorio, e realizzi un'opera di interesse pubblico ed a difesa della pubblica incolumità, completando peraltro interventi già in esecuzione (1° stralcio della Variante);
- **al capitolo 3**, vincoli ed i riferimenti tecnici e normativi che, proprio al fine di assolvere a tale funzione di protezione idraulica, hanno portato alla definizione della soluzione progettuale adottata;
- **al capitolo 4**, le verifiche di tale intervento, in relazione a tali presupposti, riguardo la sua compatibilità con il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

2 MOTIVAZIONE E PRESUPPOSTI DELL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto, sottoposto alla valutazione degli Enti con l'istanza del 5 maggio 2021, realizza il 2° stralcio della variante alla S.S.4 Salaria in corrispondenza dell'abitato di Monterotondo Scalo.

L'opera, che prosegue e completa il 1° stralcio in corso di esecuzione da parte di Anas, è una Variante Stradale su rilevato con funzione di Argine, integrata cioè con il sistema Regionale delle opere idrauliche di messa in sicurezza della Media Valle del Tevere (casce di espansione a Capena e successivo sistema arginale fino a Monterotondo) da realizzarsi in tale località a tutela della sicurezza e salvaguardia idraulica della Città di Roma e previsto nell'Accordo di Programma del 2010 tra Regione Lazio e Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Nel seguito è sinteticamente ripercorso l'iter attraverso il quale questo intervento si è sviluppato, così come riportato nei documenti di progetto presentati a corredo dell'istanza.

L'integrazione tra le opere stradali e le opere di sicurezza idraulica della Variante di Monterotondo, che portano oggi alla progettazione di una strada-argine, è avvenuta con la progressiva evoluzione dell'originario, e più ampio, intervento di riassetto ed adeguamento del sistema infrastrutturale avviato dalla regione Lazio ad inizio degli anni 2000 a servizio del comprensorio tra la S.P. "Tiberina", in comune di Castelnuovo di Porto, e la S.S.4 "Salaria" in comune di Monterotondo, e che ha portato alla realizzazione ed apertura del casello a Castelnuovo di Porto e della Bretella salaria Sud, con il nuovo ponte sul Tevere.

Tale sistema di viabilità, illustrato nella planimetria che segue (*tratta dal progetto esecutivo della "Bretella Salaria Sud – 1° Stralcio" del 2016*) e nel quale era compreso anche il 1° stralcio della variante alla SS4 Salaria a Monterotondo (*dalla Bretella Salaria Sud a via del Semblera, evidenziata in rosso*) fu progettato dalla Regione e da questa sottoposto nel 2003 alle autorizzazioni degli Enti tramite Conferenze di Servizi.




Figura 1 progetto esecutivo della "Bretella Salaria Sud – 1° Stralcio" del 2016

Nell'ambito di tale fase autorizzativa, veniva chiesta sia dai Comuni territorialmente interessati che dell'Assessorato alla Regione Lazio – Ufficio V.I.A. (*con prescrizione vincolante contenuta anche nel parere prot. 123319 del 06.08.2003*) la contestuale attivazione del processo di completamento del sistema viario con la prosecuzione del 2° stralcio della Variante stradale di Monterotondo.

Anas, individuata quale soggetto attuatore degli interventi stradali, bandiva nel 2006 la gara di Appalto relativo alle opere del "Collegamento Stradale tra l'autostrada A1 DIR e la S.S. 4 Salaria a Monterotondo Scalo -Bretella Salaria Sud", dando corso ai lavori.

Contestualmente, la Regione finalizzava con l'Autorità di Bacino la progettazione un sistema di interventi per la messa in sicurezza idraulica della Media valle del Tevere, comprendenti le casce di espansione per la piena del Tevere localizzate a Capena ed il sistema di arginature da qui fino a Monterotondo. A partire dal 2008 chiedeva di valutare, rispetto ad esse, la compatibilità delle opere stradali del 1° stralcio della Variante alla SS4 Salaria, e poi di integrare dette opere stradali con quelle di arginatura e salvaguardia.

Nel 2009 la Regione Lazio provvedeva quindi alla nomina di un Commissario per gli interventi di "messa in sicurezza idraulica della Media Valle del Tevere a salvaguardia della Città di Roma", rappresentando la disponibilità a sostenere gli oneri per la progettazione e realizzazione delle opere ed individuando l'Agenzia Regionale Difesa del Suolo (ARDIS) quale struttura regionale competente alla redazione del relativo progetto definitivo delle opere integrate.

Nel 2010, la regione Lazio inseriva tali opere nell'accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (*allegati n.2 e n.3 intervento n. 34*).

L'ARDIS redigeva quindi le prime ipotesi di progetto delle opere stradali integrate con le opere di difesa arginale che, necessitanti di nuove autorizzazioni e non compatibili con le opere in corso di esecuzione con l'appalto di Anas, portavano alla parziale sospensione dei lavori Anas in attesa della nuova definizione delle stesse.

Nel 2012 la Regione sottoponeva il nuovo Progetto Definitivo in Conferenza dei Servizi alle fasi autorizzative, concluse nel 2014, e in data 17 ottobre dello stesso anno 2012 stipulava con Anas la Convenzione per la progettazione esecutiva e la realizzazione del 1° stralcio della Variante – Argine alla S.S.4 "Salaria" nel tratto di Monterotondo Scalo, finanziata con risorse regionali, ed i cui lavori ad oggi sono in corso.

In relazione alla successiva disponibilità di ulteriori finanziamenti regionali, la stessa Regione proponeva la prosecuzione della Variante di Monterotondo, al fine di completare sia la variante stradale che l'ultimo tratto del sistema arginale previsto dagli Studi da chiudere sulla Salaria i superato l'abitato di Monterotondo Scalo, avviando interlocuzioni con Anas in ordine all'avvio della progettazione del 2° stralcio.

Di tale fase si riporta un primo studio di tracciato stradale correlato ai tracciati schematici delle protezioni arginali a suo tempo previste dalla Regione ed ai quali raccordarsi (*doppio tratto rosso*).




Figura 2 Studi preliminari del 2° stralcio

L'intervento del 2° stralcio di completamento della Variante argine entra quindi a far parte della Programmazione di Anas, e viene inserito tra le opere del Contratto di Programma 2016-2020 sottoscritto tra Anas Ministero delle Infrastrutture (codice RM190).

Nel 2018 viene sottoscritto da Anas, con la Regione Lazio, l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 2012, che inserisce tale 2° stralcio della Variante tra le opere di aggiramento viario e di protezione idraulica di Monterotondo (strada – argine) regolandone le rispettive competenze in termini di progettazione, esecuzione e gestione, ed il relativo finanziamento, in quota parte assicurato (27,00 M€) da risorse regionali provenienti dal richiamato Accordo di Programma 2010 tra Regione e MATTM.

Dalla disamina dell'iter di intervento sopra riportata, emerge pertanto in evidenza che:

- l'intervento realizza una infrastruttura viaria di interesse pubblico, che assolve anche alla funzione di opera idraulica finalizzata alla difesa di abitati e di Beni, oltretutto della sicurezza degli abitanti;
- l'intervento è stato programmato da tempo dalle Istituzioni a ciò preposte, ed inserito nell'ambito di strumenti di pianificazione di settore (Accordi di Programma) analizzati e valutati, e rappresenta il secondo lotto, di completamento, di un primo lotto in fase di esecuzione;
- l'intervento si attua attraverso specifici atti programmatici, ed in particolare la Convenzione tra Regione Lazio e ANAS (atto del 07/01/2013 prot n15940 e successivo atto aggiuntivo del 14/11/18, allegati 4 e 5) a sua volta incardinata nell'Accordo di Programma "Finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il MATTM e la stessa Regione, (giugno e luglio 2010, allegati 2 e 3)".




Figura 3 Inquadramento degli interventi programmati di messa in sicurezza idraulica della Media Valle del Tevere




Figura 4 Corografia di unione del primo e secondo stralcio della Variante -Argine

3 DEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE DI PROGETTO

Come evidenziato dal precedente iter, sulla base degli atti di programmazione e finanziamento l'intervento di Anas deve assolvere al duplice obiettivo di:

- realizzare e completare, in sicurezza idraulica rispetto alla piena del Tevere, la Variante stradale alla SS4 che consente il collegamento diretto della Statale alla Bretella Salaria Sud bypassando l'abitato di Monterotondo Scalo;
- contribuire alla messa in sicurezza idraulica dell'abitato stesso integrando l'infrastruttura stradale con le opere di protezione e salvaguardia allo scopo previste dal progetto Regionale generale dell'area, attraverso la realizzazione di un rilevato stradale con funzione di argine

L'approccio progettuale dell'intervento si è pertanto mosso a partire da questi presupposti, in particolare finalizzando il progetto al corretto funzionamento dell'intervento di protezione idraulica durante le successive, e progressive fasi, di realizzazione da parte della regione del sistema delle opere di messa in sicurezza della Media Valle del Tevere Piano (vasche di espansione ed arginature).

Tale Sistema prevede difatti la realizzazione differenziata delle diverse opere ad esso afferenti, ciò comportando la necessità di progettare opere in grado di garantire inizialmente una trasparenza idraulica ed a seguire una completa protezione arginale, in relazione progressivo stato di realizzazione/completamento:

- il progetto della Casse di espansione di Capena e delle arginature fino a nord di Monterotondo, è attualmente in fase autorizzativa a cura della regione Lazio;
- l'intervento di 1° stralcio della Variante-Argine di Monterotondo, è in fase di esecuzione a cura di Anas
- l'intervento di 2° ed ultimo stralcio della Variante-Argine di Monterotondo, è il presente progetto in fase autorizzativa a cura di Anas.

Il sistema arginale potrà entrare in funzione solo a seguito del completamento da parte della Regione delle casse di espansione previste a monte e del completamento dell'arginatura a nord.

Per tale ragione, nel periodo transitorio precedente al completamento del sistema, la strada sul rilevato sarà in esercizio ma l'argine sarà idraulicamente sempre trasparente, con scolarie idrauliche aperte al passaggio delle acque defluenti da Monterotondo verso il fiume Tevere e viceversa in eventi di piena.

Quando il sistema arginale sarà completato, e potrà entrare in funzione, durante gli eventi di piena gli scolarie saranno chiusi per il tramite di paratoie (già previste fornite nel presente progetto) e le acque provenienti dai bacini secondari di monte che non potranno più defluire naturalmente saranno rilanciate da monte a valle attraverso un impianto idrovoro, non previsto nel presente progetto (se non come predisposizione di appositi tubi camicia nel corpo del rilevato) ma che sarà realizzato a cura della Regione alla quale, in base alle Convenzioni stipulate con Anas, resterà in carico la gestione di tutto le opere idrauliche del sistema arginale.

A partire, quindi, dagli studi preliminari redatti si è proceduto all'analisi delle soluzioni progettuali in relazione agli obiettivi da perseguire, che ha preso evidentemente origine da un accurato approfondimento della disciplina idraulica.

Tale approfondimento ha portato, secondo un processo logico progettuale del quale è dato atto ed ampia evidenza nei documenti del Progetto Definitivo allegati all'istanza, alla scelta della soluzione sviluppata nel progetto, vincolata in particolare, ed in estrema sintesi, dalla necessità di:

- considerare come dato di base una quota per la piena duecentennale del Tevere massima pari a 24,5 m s.l.m., concordata con le autorità idrauliche regionali preposte in fase di impostazione della progettazione, e una quota di sommità dell'argine almeno a +1,5m (26 m s.l.m.);
- mantenere l'intera variante stradale al di sopra della quota di sicurezza idraulica, in modo da garantire sempre il transito in sicurezza sulla Statale, posizionando pertanto opportunamente la rotatoria di termine, lato Sud, dove la Salaria è naturalmente a quota 28 m s.l.m
- garantire la protezione arginale all'abitato assicurando, nel contempo, la trasparenza idraulica all'interferenza con il fosso Pantanella la cui elevata portata non consente la sua inclusione nel sistema arginale.

- prevedere la possibilità, come richiesto dalla Città Metropolitana di Roma, di connettere al nuovo asse stradale la futura, eventuale variante della strada provinciale via di Vallericca attualmente sottopassante la ferrovia con opera in area esondabile, viabilità che sarà progettata e realizzata a cura delle amministrazioni locali.

La soluzione di progetto, adottata a seguito delle risultanze degli Studi ed in grado di assolvere a tutte le funzioni richieste, si compone dei tratti di viabilità di seguito esplicitati con riferimento alla figura che segue in successiva pagina:

- **Asse 1**, di lunghezza 2.000 m ca: tratto di **strada-argine**, tra le rotatorie "A" (su via Semblera, di connessione con il 1° Stralcio della Variante Salaria) e rotatoria "B" (intermedia tra i tratti);
- **Asse 2**, di lunghezza 740 m ca: tratto in **viadotto**, tra le rotatorie "B" e "C" (di fine Variante sulla S.S.4 Salaria);
- **Asse 3**, di lunghezza 490 m ca: tratto di **strada-argine** tra le rotatorie "B" e "D" (di innesto sulla S.S.4 Salaria verso Monterotondo Centro).

In termini stradali, gli assi 1 e 2 (A-B e B-C, di sviluppo complessivo circa 2,8 km) ripristinano la continuità viaria dell'attuale S.S.4 "Salaria" e realizzano il 2° stralcio della Variante che prosegue il 1° lotto in esecuzione. La strada del tratto B-C (Asse 2) garantisce il deflusso delle acque del fosso esistente Pantanella fino al suo termine naturale nel fiume Tevere, tramite il suo scavalco con un Viadotto a più campate con luci maggiori di 40m calcolate tenendo in considerazione la piena duecentennale del Tevere.

In termini idraulici, gli assi 1 e 3 (A-B e B-D) realizzano l'arginatura completa a protezione dell'abitato di Monterotondo: in tale tratto, la strada è sempre ad una quota maggiore di 26 m.s.l.m, ed insieme ad un breve tratto di solo argine che si attesta sull'attuale rilevato ferroviario, garantisce la protezione di Monterotondo Scalo dalla piena duecentennale del Tevere.

La rotatoria "B" è predisposta per accogliere, in quarto braccio, con l'eventuale futura di "Via di Valle Ricca", riportato con asse blu nella successiva planimetria

Con riferimento al D.M. 05/11/2001 il tracciato principale della Variante (assi 1 e 2) adottano la categoria C "Extraurbana secondaria" mentre l'Asse 3 di riconnessione alla SS4 Salaria lato Monterotondo e funzione arginale è progettata come strada a destinazione particolare che rispetta i requisiti minimi di una categoria F in ambito urbano

Si riporta di seguito lo schema generale dell'intervento nella soluzione progettuale adottata, evidenziando come nel tratto iniziale la geometria scelta deriva principalmente dalle esigue dimensioni dei corridoi compresi tra l'abitato di Monterotondo Scalo e l'ansa del Fiume Tevere, da vincoli idraulici, morfologici e dalla necessità di ottimizzare la geometria e minimizzare le aree espropriate, garantendo il ripristino della continuità dei fondi tramite opportune viabilità al piede del rilevato con funzione anche di viabilità di servizio per la manutenzione e gestione delle opere arginali.

Dalla disamina dei vincoli ed obiettivi di progetto sopra delineati, così come derivanti dagli atti di pianificazione e programmazione in precedenza illustrati e dai quali esso trae origine, emerge pertanto in evidenza che la soluzione progettuale scelta e sviluppata nel progetto definitivo realizza una Variante Stradale completa ed in sicurezza idraulica, risolve le interferenze idrauliche garantendo la richiesta difesa arginale dell'abitato in tutte le fasi di attuazione dell'intervento generale Regionale, minimizza le interferenze con i fondi e consente il ripristino delle connessioni insediative all'interno ed all'esterno dell'argine, è compatibile con la variante eventuale di via Vallericca.






Figura 5 Planimetria schematica di progetto

4 COMPATIBILITA' DEL PROGETTO CON IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Come evidenziato in premessa, in relazione alla nota dalla Soprintendenza ABAP di Roma nel parere prot. MIC-SS-ABAP-RM 0033274-P del 20.07.2021, a miglior chiarimento ed integrazione di quanto contenuto nella Relazione Paesaggistica redatta nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo alla variante di Monterotondo scalo – 2° stralcio, si riportano nel presente capitolo alcune sintetiche considerazioni circa la conformità dell'intervento con le norme del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

Giova ricordare che la stesura del progetto è avvenuta in un momento particolare di transizione del quadro normativo di riferimento, in cui si sono succeduti:

1. Sentenza C.C. del 17/22/2020, con cui è stata annullata la Deliberazione 5/2019 della Regione Lazio di approvazione del PTPR 2007;
2. Nota MiC 02/12/2020|0031600-P;
3. Direttiva n. 1056599 del 3/12/2020 della Regione Lazio di chiarimento sulla disciplina paesaggistica da applicare;
4. Delibera del Consiglio regionale del Lazio del 21/04/2021 con cui viene approvato il nuovo PTPR;
5. Pubblicazione del nuovo PTPR sul BURL n.56 del 10/06/2021 supplemento n.2

In riferimento a tale contesto, nella stesura della Relazione Paesaggistica sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale (di cui istanza avvio Anas del 05/05/2021), venivano prese in considerazione le indicazioni richiamate nella **Direttiva Regionale n. 1056599 del 3/12/2020**, non risultando ancora pubblicati i documenti del nuovo PTPR, come sarà meglio chiarito nel successivo paragrafo.

4.1 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO VIGENTE ALLA STESURA DEL PROGETTO (ANTE DELIBERA REGIONALE DEL 21/04/2021)

Durante la redazione della Relazione Paesaggistica, considerata la situazione rappresentata in premessa, in virtù della contestuale cogenza dei PTP vigenti dal 1998 e delle misure di salvaguardia del PTPR adottato nel 2007, risultavano applicabili le disposizioni più restrittive fra gli strumenti richiamati, così come anche specificato dall'Ufficio amministrativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo attraverso una nota (02/12/2020|0031600-P) indirizzata alla Regione Lazio e dalla successiva **Direttiva Regionale del 03/12/2020-1056599 allegata alla presente nota (Allegato n.6)**

Nel caso in esame, richiamando quanto ampiamente descritto nel secondo capitolo della presente nota in merito alla duplice natura dell'intervento che si ricorda configurarsi sia come **infrastruttura viaria di interesse pubblico sia come opera idraulica, in attuazione della più ampia pianificazione regionale dell'assetto della Media Valle del Tevere finalizzato alla messa in sicurezza idraulica di questi territori (quindi inserita nell'ambito di strumenti di pianificazione di settore quali gli Accordi di Programma), risulta applicabile l'art. 12 delle norme del PTPR**, secondo il quale al comma 3 sono consentiti:

- ✓ le opere pubbliche nonché gli interventi inseriti in strumenti di pianificazione di settore sono consentiti anche in deroga alle norme del PTPR (...);
- ✓ la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute pubblica.

Stante quanto rappresentato, l'intervento in esame risulta ricompreso anche all'interno del Capo II della LR 24/1998, art.18ter **"Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture"**, com.b-ter) dove si afferma che, previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **sono consentite la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.**

Alla luce di quanto evidenziato i riferimenti quindi validi di cui si è tenuto conto nella progettazione riguardano il Capo II e al Capo V, gli articoli:

art.7 (Protezione dei corsi delle acque pubbliche),

art. 18-ter (Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture);

art.25 (Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate),

art. 29 (Opere e piani da corredare con SIP),

art.30 (Studio di Inserimento Paesistico - SIP),

art.31 (Norme di salvaguardia).

Rispetto a tali articoli, nello specifico si evidenzia quanto segue:

Art.7: 14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

14. bis. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie, ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente Art., anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati del SIP di cui agli Artt. 29 e 30. (...)

Art.18 ter: "1. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'art. 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo: (...)

b-ter) previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono consentite la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse; (...)

Quindi, in riferimento agli articoli 7 e 18 ter, si può asserire che **l'intervento non è in contrasto con la disciplina** in quanto trattasi di **un'opera pubblica** che prevede la realizzazione di **una infrastruttura viaria** in prosecuzione e completamento al costruendo 1° stralcio, configurandosi al contempo anche **un'opera idraulica** necessaria per la messa in sicurezza idraulica dell'itinerario stradale e dell'abitato di Monterotondo, rispetto alle esondazioni del Fiume Tevere.

Art.25: "1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito delle zone sottoposte ai vincoli di cui all'Art. 19, comprese quelle non individuate nelle tavole indicate all'art. 20, com.1, let. b), è subordinata all'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici espressi ai sensi della stessa legge. (...)

6. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 per le opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate dall'ente competente all'interno del procedimento di VIA. (...)"

Piani Territoriali Paesistici del Lazio (PTP)

Si richiamano di seguito alcuni dei principali aspetti connessi con le disposizioni dei Piani Territoriali Paesistici presi come riferimento nelle analisi contenute nella Relazione Paesaggistica.

Nell'ambito interessato dal progetto risultavano vigenti al momento della stesura della Relazione Paesaggistica i seguenti Piani:

- il **Piano Territoriale Paesistico n.7 "Monterotondo – Tivoli"**, adottato con D.G.R. 2285/1987 e approvato con L.R. 24/1998;

RISCONTRO PARERE SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

- il Piano Territoriale Paesistico n.15/8 "Valle del Tevere Nord", adottato con D.G.R. 5580/1998 e approvato con D.G.R/c 527/2000 ai sensi della L.R. 24/1998.




Figura 6 Quadro di unione dei PTP della Regione Lazio. In blu l'area di intervento

Nello stralcio cartografico di seguito riportato sono state riunite le tavole di inquadramento dei due PTP con sovrapposizione del tracciato di progetto, al fine di evidenziare i Vincoli paesistici oggi insistenti nell'area di studio.




Figura 7 Estratto dei PTP interessanti l'area di intervento (tracciato in rosso)

Secondo anche quanto riportato all'interno della Relazione Paesaggistica redatta a supporto della progettazione in analisi, per l'intervento valgono le disposizioni al Capo II della L.R. 24/1998 e s.m.i. che tratta le "Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico".

Nel caso in esame le aree tutelate interferite dal progetto, relative alla porzione di intervento ricadente nel comune di Roma risultano schematizzate nella seguente tabella:

Tratto progetto	Tipo vincolo	Direttiva 3/12/2020 - LR 24/98- PTPR ADOTTATO - PTP	Note
Viadotto Fosso Pantanella	Tutela Corsi d'acqua (Fosso Pantanella)	Si applica la norma più restrittiva tra: *norma PPR vigente *norma PTPR capo III *art.21 LR24/98+Capo II	Art.35 PTPR e art.7 c.14bis capo II LR 24/98 prevedono: E' prevista una fascia di rispetto della profondità di 300 m del corso d'acqua. Divieti: integrità e inedificabilità (art.35 c.6 PTPR) Deroghe: per le infrastrutture viarie (art. 35 c.16 PTPR)
Asse 2-3- parte asse 1	Tutela paesaggistica bellezze di insieme ex 1497 (art.134 c.1 let.a). Marcigliana	Direttiva 3/12/2020 (vincolo dichiarativo)	Consentiti esclusivamente interventi ordinaria e straordinaria manutenzione....(Direttiva Regionale 3/12/20). Tuttavia tale restrizione risulta superabile dall'Art.12 c.3 del PTPR
Da km 483,77 a km 734,76	Aree interesse archeologico	E' prevista una fascia di rispetto della profondità di 50 m e la preventiva autorizzazione paesistica. Non risulta interferito alcun bene con dispositivo di tutela decretato. Nell'ambito della procedura di VIARCH, è stato rilasciato parere favorevole con nota Prot. SSABAP-RM n. 15803 del 6/4/2021	
Asse 2-3	Salvaguardia visuali	Art.49 PTPR	La tutela del cono visivo o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo.....

In conclusione, a chiarimento di quanto già riportato nella relazione Paesaggistica, si evidenzia che il progetto del 2° stralcio della variante di Monterotondo, rappresenta la prosecuzione ed il completamento di una infrastruttura viaria avente la duplice funzione di opera stradale ed idraulica, finalizzato alla messa in sicurezza idraulica dello stesso abitato in attuazione della più ampia pianificazione di settore regionale relativa all'assetto della Media Valle del Tevere e, per tanto mirato a garantire le condizioni di sicurezza pubblica e la completa fruibilità dell'opera stradale in parte già realizzata.

A fronte di tali considerazioni si ritiene quindi che l'intervento sia conforme a quanto prescritto dalle Norme del PTPR, in particolare art. 12 c.3 e art.18 ter.

4.2 NUOVO PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

Ad oggi, rispetto alla disciplina analizzata nella relazione Paesaggistica, risulta vigente la norma del nuovo PTPR approvato con Deliberazione n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul BUR n.56 del 10/06/2021 supplemento n.2, rispetto al quale è stato rilasciato il parere di competenza della Soprintendenza ABAP di Roma sopra richiamato.

Ad integrazione di quanto riportato nella Relazione Paesaggistica e a maggior chiarimento di quanto evidenziato nella citata nota della Soprintendenza, si ritiene opportuno fornire di seguito una breve disamina anche della nuova disciplina di tutela dei beni paesaggistici in riferimento dell'intervento in esame.

Nell'ambito della presente nota le opere infrastrutturali di progetto sono state inquadrate all'interno dei seguenti elaborati del PTPR:

- Tavola A "Sistemi e Ambiti di Paesaggio" che contiene l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, i percorsi panoramici ed i punti di vista,

- Tavola B "Beni paesaggistici" che contiene la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice.

Di seguito si riporta una tabella, analoga a quella inserita nel precedente paragrafo, in cui sono indicate le aree tutelate interferite dal progetto ed il relativo articolato di cui alle norme del nuovo PTPR (in verde sono evidenziati gli articoli citati nel parere della Soprintendenza ABAP di Roma di cui alla nota Prot. N. 27119 del 11/06/2021).

Tratto progetto	Tipo vincolo	Art. NTA del PTPR APPROVATO	Note
PORZIONE TRACCIATO RICADENTE NEL COMUNE DI ROMA			
Asse 2-3 e parte Asse 1	Paesaggio Naturale Agrario	Art. 23 (+ art.12 per le opere pubbliche)	Art.23 prevede la conservazione integrale con inibizione della trasformazione territoriale. Tuttavia per le infrastrutture (tab. B p.to 7.2.3), si rimanda all' art.12 dove al c. 3 sono ammesse deroghe per: <ul style="list-style-type: none"> Le opere pubbliche possono essere consentite anche in deroga alle norme del PTPR in assenza di alternative localizzative e/o progettuali, ferma restando la necessità di verificare, in sede di autorizzazione paesaggistica, la compatibilità di dette opere con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni.
Viadotto Fosso Pantanella	Tutela Corsi d'acqua (Fosso Pantanella)	Art.36	Divieti: comma 6 prevede integrità e inedificabilità Deroghe: comma 17 per le infrastrutture viarie
Asse 1	Borghi architettura rurale e beni singoli identitari (TPR-0506, TPR-0509)	Art. 45	L'intervento NON INTERFERISCE con nessuna delle fasce di rispetto (50 m) dei beni presenti nelle vicinanze
Asse 2-3	Salvaguardia visuali	Art.50	<i>La tutela del cono visivo o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo.....</i>
Asse 2-3 e parte Asse 1	Tutela paesaggistica bellezze di insieme ex 1497 CD (art.134 c.1 let.a). Marcigliana	Art.8 (rif. Codice Urbani art.134 c.1 let.a)	-
Asse 2-3 e parte Asse 1; rotatorie C e D	Aree interesse archeologico	Art.42	<i>E' prevista una fascia di rispetto della profondità di 50 m e la preventiva autorizzazione paesistica.</i> Non risulta interferito alcun bene con dispositivo di tutela decretato. Nell'ambito della procedura di VIARCH, è stato rilasciato parere favorevole con nota Prot. SSABAP-RM n. 15803 del 6/4/2021
PORZIONE TRACCIATO RICADENTE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO			
Prima parte Asse 1	Protezione dei parchi e delle riserve naturali	Art.38	Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi. Nessun divieto specifico

In riferimento alle prescrizioni di tutela richiamate nel parere della Soprintendenza di Roma, di cui agli articoli 23 (paesaggio Naturale Agrario), 36 (protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua), 45 (Borghi dell'architettura rurale e beni singoli identitari dell'architettura rurale), 50 (Aree di Visuale) delle Norme del PTPR, si riportano le seguenti ulteriori considerazioni.

4.2.1 Autorizzazione per le opere pubbliche nelle NTA del PTPR

L'articolo 12 delle NTA del PTPR prevede esplicitamente che le opere pubbliche sono consentite anche in deroga alle norme del PTPR, qualora sia verificata la compatibilità delle stesse con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR:

Articolo 12 Autorizzazione per opere pubbliche

- 1 Le opere pubbliche possono essere consentite anche in deroga alle norme del PTPR in assenza di alternative localizzative e/o progettuali, ferma restando la necessità di verificare, in sede di autorizzazione paesaggistica, la compatibilità di dette opere con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni.
- 2 Per le opere pubbliche statali si applicano le procedure di cui all'articolo 147 del Codice.
- 3 Gli interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità o determinati da cause di forza maggiore sono comunque consentiti anche in deroga alle norme del PTPR a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano altrimenti localizzabili e siano previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle opere effettuate.

Il progetto della variante di Monterotondo, come già precisato nel precedente capitolo, si configura inconfutabilmente come un'opera pubblica la cui localizzazione è fortemente condizionata da specifici vincoli e condizionamenti tecnici, principalmente di natura idraulica ma anche connessi con le presenze del sistema insediativo e infrastrutturale. **Per questo si ritiene che l'intervento possa ritenersi ricompreso nel comma 1 dell'art.12**

4.2.2 Sistemi e ambiti di paesaggio

La sovrapposizione del tracciato di progetto con la Tavola A del PTPR ha evidenziato le interferenze dello stesso rispetto ai sistemi ed ambiti di paesaggio individuati dal Piano Paesistico.




Figura 8 –Sovrapposizione Tracciato stradale di progetto con la Tavola dei Sistemi e Ambiti di Paesaggio

L'asse stradale 1, nella parte iniziale interessa marginalmente uno dei laghetti in località Semblera, ed occupa per la sua intera estensione le aree del **Paesaggio Naturale Agrario**. Tale tipologia di paesaggio caratterizza anche gli Assi 2 e 3 della Variante stradale, che nei loro tratti finali si reinnestano del corridoio infrastrutturale della S.S. 4 Salaria.

Si riporta di seguito l'articolo 23 delle NTA del PTPR che detta le norme del Paesaggio Naturale Agrario:

Articolo 23 Paesaggio naturale agrario

1. Il Paesaggio naturale agrario è costituito dalle porzioni di territorio che conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario, e sono caratterizzati anche dalla presenza di componenti naturali di elevato valore paesistico. Tali paesaggi sono prevalentemente costituiti da vasti territori a conduzione agricola collocati in aree naturali protette o nelle unità geografiche delle zone costiere e delle valli fluviali.
2. La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.

La viabilità di importanza strutturale, ancorché in via generale non consentita in questo sistema paesaggistico, è comunque sottoposta alle valutazioni e disposizioni di cui al precedente art. 12, nonché a quelle dell'articolo 62 del Capo VII, di seguito riportato:

CAPO VII Rapporto con gli altri strumenti di pianificazione

Articolo 62 Rapporto tra PTPR e gli altri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica

1. Il PTPR costituisce lo strumento di pianificazione territoriale di settore con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 1 della l.r. 38/1999 "Norme sul Governo del Territorio"; in base all'articolo 8 costituisce anticipazione, integrazione e specificazione del Piano Territoriale Regionale Generale, di seguito denominato PTRG.
2. Il PTPR costituisce riferimento prescrittivo per i beni di cui all'articolo 134 del Codice, ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo ai sensi dell'articolo 2 per la restante parte del territorio e prevede, ai sensi dell'articolo 145 del Codice, misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione nonché con piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. I piani di Bacino, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., devono tenere conto delle esigenze della tutela paesaggistica privilegiando scelte con essa compatibili. Il PTPR ed il Piano di bacino agiscono in forma concorrente attraverso i procedimenti autorizzativi previsti dalle disposizioni legislative di ciascuna materia, che verificano la rispondenza degli interventi proposti alle previsioni dei rispettivi strumenti territoriali.
4. Il PTPR, per i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, è sovraordinato alla pianificazione urbanistica e le previsioni in esso contenute sono prevalenti, per le aree interessate dai beni paesaggistici, sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali. Gli Enti competenti per la pianificazione urbanistica, conformano i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica ed adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alle previsioni del PTPR con le procedure di cui all'articolo 65. Ai sensi dell'articolo 145 comma 4 del Codice i limiti derivanti alla proprietà da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

Nella zona antistante la Rotatoria C di innesto sulla via Salaria il PTPR registra la presenza di un'"Area di Visuale" consistente in una collinetta dalla forma allungata posta sulla propaggine settentrionale della Riserva Naturale della Marcigliana.



Figura 9 – Vista d'insieme del colle e della piana del Tevere

Tale belvedere risulta essere servito soltanto da una viabilità di crinale sterrata, fuori dagli itinerari di grande percorrenza, che si chiude senza uscita. Il toppe, più che assolvere alla funzione di belvedere, vista la scarsa per non dire nulla accessibilità/frequentazione, risulta quindi costituire lui stesso, con il suo crinale punteggiato da un filare di pini, un fondale panoramico suggestivo per le viste da valle.



Figura 10 Colle sulla Riserva della Marcigliana



Figura 11 Colle sulla Riserva della Marcigliana

4.2.3 Beni paesaggistici

La sovrapposizione del tracciato di progetto con la Tavola B del PTPR ha evidenziato le interferenze dello stesso rispetto al sistema dei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b), c), del Codice del Paesaggio.




Figura 12 Sovrapposizione Tracciato stradale di progetto con la Tavola dei Beni Paesaggistici

Dalla sovrapposizione del tracciato di progetto con la tavola dei Beni paesaggistici si rileva che:

- l'ambito di rispetto del Fosso Pantanella, stabilito ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del Codice del Paesaggio in una fascia di 150 metri dalle sponde, viene interferito dal tracciato sia in corrispondenza dell'asse 2, nell'area del viadotto predisposto per lo scavalco del corso d'acqua, che in corrispondenza

dell'asse 3, nel tratto in curva prima della rotatoria. La fascia di rispetto del Fiume Tevere, invece, non viene interessata dal nuovo tracciato. L'articolo 36 delle NTA definisce e norma le tipologie di intervento realizzabili sulle fasce di rispetto fluviale:

Articolo 36 Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione sono ricogniti nelle Tavole B del PTPR nei limiti di pubblicità definiti dagli elenchi stessi; inoltre rientrano nei beni di cui al presente articolo le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche ricognite nelle Tavole B del PTPR. I beni di cui al presente comma sono di seguito denominati complessivamente "corsi d'acqua".

Al comma 13 dello stesso articolo (riportato di seguito) troviamo il rimando normativo relativo alle Opere pubbliche, autorizzate ai sensi dell'articolo 12, che devono essere corredate dalla relazione paesaggistica:

13. I progetti delle opere di cui al comma 12 sono corredate della Relazione Paesaggistica di cui all'articolo 54.

Al comma 17 dell'articolo 36 (riportato di seguito) le NTA precisano le modalità di attraversamento dei corsi d'acqua vincolati da parte delle infrastrutture stradali, che dovrà attuarsi nel rispetto del bacino idrografico e della relativa vegetazione ripariale:

17. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredate della Relazione Paesaggistica di cui all'articolo 54.

- Per quanto riguarda i Beni Architettonici rurali, all'interno dell'area di studio il PTPR ne segnala due, entrambi posti a ridosso della via Salaria:
tpr_0506 – Casale e Chiesa in via Salaria
tpr_0509 – Casale in via Salaria

La tutela dei beni rurali identitari è normata dall'articolo 45 delle NTA del PTPR, in cui al comma 1 è prevista una fascia di rispetto di 50 m e al comma 6, quanto di seguito riportato:

6. All'interno della fascia di cui al comma 5 non è consentita l'ubicazione di nuovi edifici, salvo che essi siano legati alla conduzione agricola dei suoli, previa autorizzazione paesaggistica e purché siano prioritariamente recuperati i manufatti esistenti con i quali i nuovi debbono formare un nuovo complesso unitario.

I due beni rilevati all'interno dell'area di studio sono, nello specifico, la Cappella di San Giorgio e il fabbricato adiacente presso la rotatoria D e la Cascina composta da tre fabbricati lineari, nei pressi della rotatoria C.



Figura 13 – Cappella di San Giorgio (Tpr-0506)



Figura 14 Fabbricato lineare lungo la via Salaria (Tpr-0509)

Come evidenza l'immagine sottostante, sovrapponendo il tracciato di progetto sulla cartografia con riportati i beni rurali identitari del PTPR, si è potuto verificare che la nuova viabilità **NON** risulta interferire con l'ambito di rispetto (50 metri) di nessuno dei due beni vincolati.




Figura 15 Estratto Tavola B – Beni rurali identitari

In conclusione, a chiarimento di quanto già riportato nella relazione Paesaggistica, anche in relazione all'analisi del nuovo PTPR approvato con Delibera del Consiglio regionale del Lazio del 21/04/2021 si evidenzia che il progetto del 2° stralcio della variante di Monterotondo, quale opera pubblica avente la duplice funzione di infrastruttura viaria e idraulica, **risulta conforme a quanto prescritto dalle Norme di Piano, con particolare riferimento agli articoli: art. 12 c.1, art. 62 e art.36 c.17**, prevedendo altresì gli interventi di mitigazione ambientale e le opere a verde per il corretto inserimento paesaggistico dell'opera.

ALLEGATI

Roma
A
Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio V
Via di San Michele 22, 00153 Roma
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c.
Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizi II e III
mbac.dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it
mbac.dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Ministero della Transizione ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

Società ANAS S.p.A.
anas@postacert.stradeanas.it

Rif.to Vs. Prot. n. 19515 del 08.06.2021
Ns. Prot. n. 27119 del 11.06.2021
Class 34.43.01

Oggetto: [ID 6098] Comune di Monterotondo (RM) "RM 190 – S.S. 4 Variante dell'abitato di Monterotondo scalo – 2° stralcio. Progetto definitivo.

Procedimento: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 147 e 26 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e Verifica del Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 24.

Proponente: ANAS S.p.A.

Parere di competenza relativo alla porzione di intervento ricadente nel Comune di Roma

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali disponibili on line e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale prot. n. MIC_DG-ABAP_SERV_V 0019515-P del 08/06/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. MIC_SS-ABAP-RM 0027119-A del 11/06/2021, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 19.03.2010 della DG PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. BENI PAESAGGISTICI

1.1.a. "**Aree di notevole interesse pubblico**": Beni d'insieme – vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche (art. 136 c.1, lettere c, d)
- Tenuta della Marcigliana [D. M. 15.06.1990];
- Valle del Tevere [D.G.R. 05.12.1989].

1.1.b. "**Aree tutelate per legge**":

- area archeologica di Crustumerium, Marcigliana (D.M. 24-11-1986);
- Fiume Tevere e canale navigabile di Fiumicino (non nel comune di Roma);
- Fosso del Pantanello del Casale e Ormeto [R.D. 17.02.1910].

1.1.c. "**Strumenti di pianificazione paesaggistica vigente**": PTPR approvato il 21.04.2021

Sistemi di paesaggio

L'area in oggetto ricade all'interno dei seguenti Sistemi di Paesaggio:

- **Sistema del Paesaggio naturale: Paesaggio Naturale Agrario** (art. 23 norme);
- **Sistema del Paesaggio naturale: Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua** (art. 36 norme);
- **Sistema del Paesaggio insediativo: rete, infrastrutture e servizi.**

1.1.d. "**Norme di Attuazione del PTPR gravanti nell'area d'intervento:**

- L'art 23 al comma 2 prescrive che "*La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale*".
- L'art. 36 al comma 6 prescrive che "*I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri ed ineditati per una profondità di metri 150 per parte*" e che: "*nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente*".

1.1.e. "**Indicazione della presenza nell'area di intervento di altri beni tutelati dal PTPR**":

Beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto (art. 45):

- Casale e chiesa in via Salaria, in località Fonte di Papa [codice trp 0506];
- Casale in via Salaria [codice trp 0509].

1.2. **BENI ARCHITETTONICI:** Non sono presenti immobili tutelati ai sensi della Parte seconda del codice.

1.3. **BENI ARCHEOLOGICI:** Sull'area di realizzazione dell'opera non sono presenti dispositivi di tutela espressamente decretati ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 42/2004.

1.3.a Nella Tav. 20B del PTPR, la fascia di territorio, a est e a ovest dell'intervento – anche all'interno della sua fascia di rispetto – è qualificata come bene paesaggistico ed in particolare come zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, lett. m) del D. Lgs. 42/2004.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. BENI PAESAGGISTICI

2.1.a L'intervento in oggetto risulta non conforme alle norme di piano e non compatibile con le prescrizioni di tutela di seguito riportate.

Art. 23 – Paesaggio Naturale Agrario.

1. Il Paesaggio naturale agrario è costituito da porzioni di territorio che conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario. Tali paesaggi sono prevalentemente costituiti da vasti territori a conduzione agricola collocati in aree naturali protette o nelle unità geografiche delle zone costiere e delle valli fluviali.

2. La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.

La Tabella A dell'art. 23 individua come fattori di rischio le modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e culturale e le modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo. La stessa Tabella A indica come obiettivi di tutela il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale agrario e la conservazione degli insiemi paesaggistici connettivi delle grandi valli fluviali.

La Tabella B per l'uso infrastrutturale non consente la realizzazione di elementi di grande viabilità (punto 7.2.3).

Art. 36 – Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua.

I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto devono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di 150 metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente (c. 6).

Art. 45 – Borghi dell'architettura rurale e beni singoli identitari dell'architettura rurale.

Nell'ambito dei beni identitari dell'architettura rurale, salvo quanto previsto dal c. 6, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) del c. 1, art. 3 del DPR 380/2001 (c. 2).

2.2. BENI ARCHEOLOGICI

2.2.a In relazione alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, acquisita agli atti con prot. SSABAP-RM n. 13650 del 23/03/2021, dal momento che l'area in oggetto è caratterizzata da diffuse presenze archeologiche, come il tracciato stradale dell'antica via Salaria e un altro probabile tracciato antico (cfr. Carta Storica Monumentale e Paesistica del Suburbio e dell'Agro Romano f. 10 n.2s e n. 5s), questo Ufficio ha rilasciato nulla osta archeologico, con nota prot. SSABAP-RM n. 15803 del 6/4/2021, esprimendo parere favorevole alla realizzazione del progetto con la prescrizione che tutta l'area interessata dai lavori dovesse essere sottoposta a indagini archeologiche preventive con assistenza archeologica, da concordare in dettaglio in un sopralluogo congiunto prima dell'inizio dei lavori.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e Visivo e verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, vista la richiesta di fornire un parere olistico, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto in oggetto per le seguenti motivazioni:

La costruzione delle opere funzionali al rilevato stradale e arginale della variante-argine dell'abitato di Monterotondo Scalo nell'ambito della Media Valle del Tevere e sopra il Fosso del Pantanello:

- si inserisce in maniera non compatibile nel paesaggio naturale agrario della Media Valle del Tevere dove – come riportato all'art. 23 delle Norme vi è: “l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale”;
- viola l'inedificabilità e l'integrità della fascia di rispetto del corso d'acqua (art. 36).

Si specifica che, a breve distanza dall'area di intervento, nella zona a est della Salaria e in prossimità di via di Vallericca e del Fosso della Pantanella, il PTPR riporta una “Area di visuale”. La realizzazione dell'opera, inserendosi come elemento incongruo e di forte impatto visivo, impedirebbe una piena e adeguata visuale del paesaggio agrario naturale, la cui salvaguardia è tutelata dall'art. 50: “il PTPR garantisce la salvaguardia delle visuale attraverso la protezione dei punti di vista e dei percorsi panoramici, nonché dei cono visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama” (c. 2); “la tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche dello stato dei luoghi che impediscono le visuali [...] (c. 3)”.

Si rileva a conclusione che l'area in questione appartiene ad un importante sistema morfologico del territorio, costituito dall'ampia valle che si estende sui due lati delle profonde anse del Tevere. Questa ampia porzione di territorio, in cui l'utilizzazione agricola del suolo risulta ancora predominante, rappresenta un sistema di straordinario interesse ambientale. Si tratta di un territorio che per qualità, estensione e stato di conservazione costituisce una eccezionale testimonianza dell'antico assetto e della tradizionale immagine della campagna romana, che assume uno straordinario valore paesaggistico per la profondità e l'ampiezza delle vedute che consente.

In considerazione del diversificato regime di tutela citato e della permanenza in questa ampia porzione di territorio delle caratteristiche tipiche della campagna romana, ancora perfettamente conservate, nonché dell'importante valore paesaggistico dell'area che consente da più punti la visione ampia, profonda e ininterrotta della valle del Tevere, si ritiene la realizzazione dell'opera in oggetto, che oltretutto comporta sensibili alterazioni al sistema geomorfologico e idrogeologico del territorio, non compatibile con i caratteri paesaggistici dell'area oggetto di tutela.

I Funzionari responsabili dell'istruttoria

Tutela paesaggistica
Arch. Silvia Crialesi

Silvia Crialesi

Tutela archeologica
Dott.ssa Anna De Santis

Anna De Santis

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE

Dott.ssa Daniela Porro

Daniela Porro



SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

Piazza dei Cinquecento 67- 06480201

PEC: mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-abap-rm@beniculturali.it

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 313 DEL 23/06/2010

PROPOSTA N. 10256 DEL 18/06/2010



STRUTTURA	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO TERRITORIO
PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> AMBIENTE <i>Area:</i> DIFESA DEL SUOLO
Prot. n. _____ del _____	
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Schema di "ACCORDO DI PROGRAMMA" tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e REGIONE LAZIO, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.	
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i> _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/> ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI <input type="checkbox"/>	
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>	COLLEGIO REVISORI: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione _____	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____	
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA LA PRESIDENTE	

Oggetto: Schema di “ACCORDO DI PROGRAMMA” tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e REGIONE LAZIO, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l’articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede altresì che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene necessario attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico, con particolare riferimento ai Comuni costieri ed alle isole anche a seguito dei recenti eventi calamitosi verificatisi in Comune di Ventotene;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene prioritari, sulla base di conoscenze specifiche dei fenomeni in atto, anche gli interventi nei Comuni costieri ed in altri Comuni non ricadenti in Aree identificate nei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico come R4 (aree ad alto rischio);

CONSIDERATO che:

1. Sulla base delle disponibilità finanziarie gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio vengono elencati nell’Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante;
2. Gli interventi di cui al punto 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

CONSIDERATO che:

1. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1 del DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

2. Le aree oggetto d’intervento, ove già non lo siano, dovranno essere comprese nei Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico in corso di predisposizione, predisposti, adottati o vigenti;

CONSIDERATO che

1. I soggetti responsabili dell’Accordo sono individuati nella figura del Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM e nella figura del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio;
2. I soggetti responsabili dell’Accordo provvedono di concerto a promuovere, con i Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo;

CONSIDERATO che è prevista la costituzione del “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell’Accordo” (di seguito Comitato) a cui è demandato, senza oneri a carico del presente Accordo, il compito di indirizzo e controllo per la gestione dell’Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi;

CONSIDERATO che il Comitato è coordinato dal Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM o suo delegato che può avvalersi delle strutture di cui all’articolo 17, comma 2 del citato DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed è composto da rappresentante dell’Assessorato Regionale Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Lazio, da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante della Direzione Regionale Protezione Civile;

CONSIDERATO che l’elenco degli interventi prioritari, di cui all’Allegato 1 del presente Accordo, trasmesso alla Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota D2/130843 del 26/05/2010, è stato condiviso dal Ministero, dal Dipartimento Protezione Civile Nazionale e Regionale, dalle autorità di Bacino Nazionali e Regionali nonché dalla Presidenza della Regione Lazio;

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha approvato un programma straordinario di intervento per la prevenzione dal rischio esondazione con D.G.R. n.419 del 29.05.2009, a valere sui fondi di bilancio 2009, 2010 e 2011 e che intende avvalersi delle procedure previste dall’art. 17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ai fini dell’accelerazione delle procedure di attuazione degli interventi;

RITENUTO NECESSARIO pertanto inserire nel presente Accordo il suddetto programma, di cui all’elenco Allegato 2 dell’Accordo stesso;

all’unanimità

DELIBERA

- 1) tutti i considerato delle premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare lo schema di Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lazio finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

- 3) di approvare, ed inserire nell'accordo, l'allegato 1 con l'elenco degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio;
- 4) di inserire nell'Accordo, quale allegato 2, l'elenco degli interventi per la prevenzione dal rischio esondazione, di cui alla D.G.R. n.419 del 29.05.2009, ai fini dell'accelerazione delle procedure di attuazione degli interventi;
- 5) di far fronte al cofinanziamento regionale con:
 - € 5.000.000,00 derivanti da economie di interventi eseguiti dall'ARDIS;
 - € 8.500.000,00 derivanti dalle disponibilità nel capitolo E42510 (Difesa del suolo) per l'esercizio finanziario 2011 del bilancio della Regione Lazio;
 - € 16.500.000,00 derivanti dalle disponibilità nel capitolo E42510 (Difesa del suolo) per l'esercizio finanziario 2012 del bilancio della Regione Lazio;
- 6) di individuare il Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio quale responsabile per la Regione Lazio dell'Accordo di Programma.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

E

Regione Lazio

ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO

PREMESSE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DPR 3 agosto 2009, n. 140;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTA la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile";

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179, recante "Disposizioni in campo ambientale", ed in particolare l'art. 16 relativo a "Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico";

VISTO il comma 432 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 ;

VISTO il comma 321 dell' art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede altresì che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale;

VISTO il Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO Decreto Ministeriale n. GAB/DEC/2010/34 del 15 marzo 2010 di autorizzazione provvisoria all'adozione di provvedimenti di spesa emanato nelle more dell'adozione della Direttiva sull'azione amministrativa per l'anno 2010;

CONSIDERATO che uno studio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha evidenziato che il 9,8% del territorio nazionale è interessato da aree ad alta criticità idrogeologica e che 540 chilometri di linea di costa risulta a potenziale rischio di erosione per i beni esposti;

RAVVISATA la necessità di considerare in modo unitario tutte le risorse affini e contigue presenti nel bilancio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche per attivare un piano di azione che garantisca la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

RITENUTO indispensabile utilizzare tali risorse attraverso una sequenza di singoli accordi di programma che consentano alle Regioni di operare con la massima flessibilità operativa e di far confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad una programmazione organica ed unitaria rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico;

RITENUTO necessario dare avvio a tale serie di accordi di programma intervenendo, immediatamente, per fronteggiare le situazioni di maggiore emergenza e criticità;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, in tal senso, ha individuato un primo elenco di interventi prioritari per fronteggiare le situazioni di maggiore dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene prioritari, sulla base di conoscenze specifiche dei fenomeni in atto, anche interventi nei Comuni costieri ed in altri Comuni non ricadenti in Aree identificate nei Piani Stralcio come R4;

QUANTIFICATI in complessivi Euro 60.000.000,00 di provenienza dagli esercizi finanziari 2008 e 2009, le risorse da utilizzare nel presente Accordo di Programma da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la nota prot. n. _____ con la quale la Regione Lazio ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, la proposta di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che tiene conto anche delle richieste pervenute direttamente al Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare dagli enti locali e consegnate alla Regione competente nel corso delle riunioni tecniche svoltesi presso il Ministero nonché con nota del 08/06/2010 prot. 14911/TRI e delle richieste pervenute dal Dipartimento della Protezione Civile;

RILEVATO che la Regione Lazio ha reso noto l'importo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento degli interventi oggetto della presente intesa;

VISTO il verbale di riunione tecnica del _____ tra la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM, la competente struttura regionale e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio (di seguito denominate *Parti*)

si conviene e si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

(*Premesse*)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2

(*Oggetto e finalità*)

Il presente Accordo è finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Lazio.

Articolo 3

(*Programma degli interventi*)

1. Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio vengono elencati nell'Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui all'articolo 5.

3. Al fine di accelerare le procedure di realizzazione degli interventi mediante la nomina di uno o più commissari straordinari come previsto dall'art. 5 del presente accordo, la Regione Lazio intende inserire l'allegato 2 al presente accordo, che ne costituisce parte integrante, comprendente gli interventi regionali di difesa del suolo dal rischio di esondazione aventi un proprio specifico finanziamento regionale di € 30.000.000,00. Tali interventi sono stati programmati con D.G.R. n. 419 del 29/05/2009 con impegno dei fondi sul Cap. E42510 del Bilancio Regionale 2009/2010/2011.

Articolo 4

(*Copertura finanziaria degli interventi*)

La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 è analiticamente descritta nella seguente Tabella n.1.

In particolare,

- per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Euro 60.000.000,00
- per la Regione Lazio Euro 30.000.000,00.

Tabella 1 Copertura finanziaria

	FONTI	RISORSE
MATTM		€ 60.000.000,00
		TOTALE RISORSE MATTM
REGIONE		
	TOTALE RISORSE REGIONE	€ 30.000.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA		€ 90.000.000,00

La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi di cui all'art. 3, comma 3 è assicurata dalla Regione Lazio per Euro 30.000.000,00.

Articolo 5

(*Modalità di attuazione - Soggetti attuatori*)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

2. Le aree oggetto d'intervento, ove già non lo siano, dovranno essere comprese nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico in corso di predisposizione, predisposti, adottati o vigenti.

Articolo 6

(*Soggetti responsabili*)

1. I soggetti responsabili dell'Accordo sono individuati nella figura del Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche del MATTM e nella figura del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio.

2. I soggetti responsabili dell'Accordo provvedono di concerto a promuovere, con i Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo.

Articolo 7

(*Attività di coordinamento*)

Le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonché quella di verifica si attuano secondo quanto indicato dal comma 2, art. 17 del citato DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Articolo 8

(Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo)

1. E' costituito il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo"(di seguito Comitato) a cui è demandato, senza oneri a carico del presente Accordo, il compito di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi.
2. Il Comitato è coordinato dal Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse idriche del MATTM o suo delegato che può avvalersi delle strutture di cui all'articolo 17, comma 2 del citato DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed è composto da un rappresentante dell'Assessorato regionale Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Lazio, da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante della Direzione regionale della Protezione Civile.
3. Il Responsabile dell'Accordo può invitare i Soggetti attuatori alle sedute del Comitato in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Al "Comitato per la gestione dell'Accordo" spetta il compito di:
 - a) governare e controllare il processo complessivo di programmazione e realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;
 - b) assicurare, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al successivo articolo 10 la ricognizione sull'attuazione degli interventi, con cadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna annualità, evidenziando le eventuali situazioni di criticità;
 - c) garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale interessato, che avverrà in coincidenza con le scadenze di cui al punto precedente;
 - d) promuovere l'eventuale attivazione delle procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi ;
 - e) indicare ai Soggetti Attuatori ed ai Responsabili dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;
 - f) definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie finali accertate sugli stessi nonché definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore.

5. Il Comitato ha altresì il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su segnalazione dei Responsabili dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei Soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Articolo 9

(Monitoraggio degli interventi)

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, come individuate al presente Accordo, la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM, di concerto con il Dipartimento del Territorio della Regione Lazio provvede al monitoraggio degli interventi.

2. Il monitoraggio, di cui al comma precedente, è attuato con il supporto tecnico ed operativo dell'ISPRA e mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).
3. I Soggetti Attuatori sono tenuti a rispettare la localizzazione degli interventi. Per ogni eventuale modifica totale o parziale della localizzazione dell'intervento per motivate e documentate esigenze sopravvenute, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione al Comitato di cui all'art.9.
4. I Soggetti Attuatori di cui all'art. 5, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ISPRA gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e lo stato di attuazione degli interventi stessi.
5. Fatte salve le eventuali diverse modalità integrative individuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 5, i Soggetti Attuatori adempiono a quanto previsto dal precedente comma 3 entro 15 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti attraverso le modalità di comunicazione telematica integrate nel sistema ReNDiS- web, ed in particolare:
 - comunicano la nomina del R.U.P. e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;
 - trasmettono l'atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento;
 - comunicano l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, inviandone la relativa delibera ed il quadro economico risultante;
 - trasmettono la comunicazione inizio lavori;
 - forniscono, su richiesta di ISPRA, anche per le vie brevi, informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e su eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale assistenza ai sopralluoghi tecnici;
 - comunicano gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
 - comunicano l'avvenuta conclusione dei lavori e trasmettono il certificato di collaudo delle opere (o il C.R.E.) corredato del quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie residue;
 - trasmettono copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale ovvero in modalità telematica.
6. I dati, le informazioni ed i documenti acquisiti nel sistema informativo ReNDiS-web saranno accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli interventi, anche ai fini delle attività di competenza del Comitato di indirizzo e controllo di cui al precedente articolo 8.

Articolo 10

(Impegni delle parti)

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo devono essere realizzati assicurando il coordinamento con le azioni volte a conseguire un adeguato livello di sicurezza, anche attraverso il raccordo con la pianificazione di bacino o distretto.
2. Gli interventi strutturali e le azioni di mitigazione dovranno inoltre essere coordinati e tener conto degli sviluppi collegati ad altri atti regionali di programmazione.
3. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;
 - d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;

INTERVENTI	TOTALE	ENTE ATTUATORE
<ul style="list-style-type: none"> - FOSSI CIRCONDARIO DELLE SALINE e SCOLO DEI PRATI, Comune di Tarquinia. - COMUNE TARQUINIA, danneggiamento di due tratti della condotta primaria degli impianti irrigui. - FOSSI MELLEDDRA ed ACQUABIANCA, Comune di Tarquinia. - FOSSO DEGLI IMPICCATI, ripristino, Comune di Tarquinia. - TORRENTE ARRONE, ripristino sezione di deflusso, Comune di Tarquinia. - FOSSO CAZZANELLO, Comune di Tarquinia. - AFFLUENTI DEL FIUME MARTA, difese spondali in gabbioni, Comune di Tarquinia. - TORRENTE ARRONE, difesa spondali, Comune di Montalto di Castro. - FOSSO DEL SASSO, scogliera, Comune di Montalto di Castro. - FOSSO DEL TAFONE, difesa in pietrame, Comune di Montalto di Castro 	1.110.000,00	C. B. MAREMMA ETRUSCA
<ul style="list-style-type: none"> - FOSSO QUINTA LUNA, difesa spondale in gabbionate, Comune di Acquapendente. - ELVELLA, difesa spondale in gabbionate, Comune di Acquapendente. - FOSSO BORGHETTO, difesa spondale in gabbionate, Comune di Grotte di Castro - FOSSO DEL PINO, difesa spondale in gabbionate, Comune di San Lorenzo Nuovo. - FOSSO DELLA CAPPELLETTA, difesa spondale in gabbionate, Comune di Bolsena. - FOSSO DEL RIGO, ricalibra tura e risagomatura degli argini, Comune di Gradoli. - FOSSO DEL PISCERO, difesa spondale in gabbionate, Comune di Latera. - RETE IDRAULICA SECONDARIA, Comuni vari, ricalibra tura e risagomatura degli argini. - RETE IDRAULICA, Comune di Orte, difesa spondale in gabbionate 	700.000,00	C. B. VAL DI PAGLIA SUPERIORE
<ul style="list-style-type: none"> - RIPRISTINO SPONDE e ARGINI fosso dei Ponticelli Comune di Fiano Romano gabbionate. - INFLUENTE "N" del Canale Palocco intersezione Via Bedollo - FOSSO TRIGORIA, ricostruzione ponte + scogliera. - PONTE GALERIA, canale allacciante. - FOSSO DELLA CASTELLUCCIA 	1.000.000,00	C. B. TEVERE E AGRO ROMANO

INTERVENTI	TOTALE	ENTE ATTUATORE
<ul style="list-style-type: none"> - TORRENTE CANERA, sistemazione idraulica. - FOSSO LARIANA, sistemazione idraulica. 	900.000,00	C. B. BONIFICA REATINA
<ul style="list-style-type: none"> - FOSSO DELLA MADDALENA, ripristino dei tratti in frana mediante gabbionate e materassi e ripristino delle - TORRENTE RIO, difesa spondale, Comune di Segni. - FOSSO FRESINE, Comune di FERENTINO e FOSSO MAZZA SBIRRI, Comune di Paliano, rifacimento manufatti - FOSSO VALLE DELL'OSTE, difesa spondali, ripristino mediante gabbionature e materassi metallici, Comune di Artena. 	460.000,00	C. B. SUD DI ANAGNI
<ul style="list-style-type: none"> - SISTEMAZIONE TEVERE a monte di Roma. - DIFESE IDRAULICHE Martellona e Albuccione. - INTERVENTI fiume Fibreno. - OPERE IN FREGIO al Velino a protezione parrocchia S. M. Arcangelo Rieti. 	18.360.000,00	ARDIS
<ul style="list-style-type: none"> - FOSSO PATATONA, Comune di Ciampino, lavori urgenti di sistemazione. - Sistemazione idrogeologica e riqualificazione ambientale delle pendici di Colle Vocecomune in Comune di Rocca Priora. - Sistemazione idrogeologica dell'area della Pineta Comunale in località Madonna della Neve in Comune di Rocca di Cave. 	2.000.000,00	REGIONE LAZIO
TOTALE	30.000.000,00	



STRUTTURA	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO TERRITORIO		
PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> AMBIENTE		
	<i>Area:</i> DIFESA DEL SUOLO		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
Modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 23 giugno 2010 avente per oggetto "Schema di "ACCORDO DI PROGRAMMA" tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e REGIONE LAZIO, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico".			
ASSESSORATO	ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE		
PROPONENTE			
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i>		
	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	L' ASSESSORE	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
			L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI <input type="checkbox"/>	
COMMISSIONE CONSILIARE:		COLLEGIO REVISORI:	
Data dell' esame:		Data dell' esame:	
con osservazioni <input type="checkbox"/>	senza osservazioni <input type="checkbox"/>	con osservazioni <input type="checkbox"/>	senza osservazioni <input type="checkbox"/>
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione _____	
ISTRUTTORIA: _____			

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

LA PRESIDENTE

Oggetto: Modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 23 giugno 2010 avente per oggetto "Schema di "ACCORDO DI PROGRAMMA" tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e REGIONE LAZIO, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede altresì che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene necessario attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico, con particolare riferimento ai Comuni costieri ed alle isole anche a seguito dei recenti eventi calamitosi verificatisi in Comune di Ventotene;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene prioritari, sulla base di conoscenze specifiche dei fenomeni in atto, anche gli interventi nei Comuni costieri ed in altri Comuni non ricadenti in Aree identificate nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico come R4 (aree ad alto rischio);

VISTA la deliberazione n. 313 del 23/06/2010 con la quale è stato approvato lo Schema di "ACCORDO DI PROGRAMMA" tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e REGIONE LAZIO, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO altresì che successivamente alla data del 23/06/2010 sono pervenute segnalazioni di aggravamento di situazioni di dissesto idrogeologico con pericolo per la pubblica incolumità che hanno comportato la necessità di aggiornare l'Allegato1 all'Accordo di programma approvato con deliberazione n. 313 del 23/06/2010;

RITENUTO pertanto necessario modificare la deliberazione n. 313 del 23/06/2010 sostituendo l'Allegato 1 ;

CHE con successiva nota della Regione Lazio n. 2008/2/01 del 13.11.2008, veniva comunicato all'ANAS l'impegno dell'Amministrazione regionale volto alla trasmissione ad ANAS delle ipotesi tecniche, rappresentative della problematica citata, evidenziando che l'impegno economico per la realizzazione delle opere che avrebbero permesso l'integrazione tra rilevato stradale della "Variante di Monterotondo" e le infrastrutture a salvaguardia idraulica dell'abitato di Monterotondo, sarebbero state a totale carico della Regione Lazio.

CHE con nota di riscontro N. 11879-P del 28.01.2009, indirizzata alla Regione Lazio - Dipartimento Territorio, la Direzione Generale - Condirezione Generale Tecnica di ANAS, comunicava che al fine di consentire sia la valutazione della fattibilità dell'opera che la relativa incidenza economica e temporale delle necessarie Varianti al progetto in corso di realizzazione, per i cui relativi maggiori costi si sarebbe fatta carico la medesima Regione Lazio, risultava improcrastinabile la trasmissione all'ANAS, da parte del citato Dipartimento Territorio, delle ipotesi tecniche risolutive derivanti dagli studi idraulici di messa in sicurezza dell'abitato di Monterotondo, muniti dei necessari pareri autorizzativi.


CHE con successiva nota emessa dal Dipartimento Territorio N. 83972 del 6.05.2009, la Regione Lazio, informava l'ANAS che nell'ambito del Piano Generale degli interventi di propria competenza era stato inserito un apposito finanziamento finalizzato alla "Messa in sicurezza idraulica della Media Valle del Tevere a tutela della sicurezza idraulica della Città di Roma", con ciò confermando la disponibilità della medesima Regione Lazio a sostenere gli oneri finanziari per la progettazione e la realizzazione, oltretutto delle relative ulteriori spese tecniche necessarie alla compiuta realizzazione di tali opere.

CHE contestualmente con la medesima comunicazione la Regione Lazio, informava altresì l'ANAS della avvenuta nomina di un Commissario Delegato, mediante O.P.C.M. n. 3734, che individuava nell'ARDIS la struttura regionale addetta alla redazione del progetto definitivo delle opere di difesa spondale che dovrà anche verificare la compatibilità e la integrazione tra le opere stradali in corso di appalto e quelle idrauliche.

CHE in data 05.06.2009, presso il Compartimento della Viabilità per il Lazio, il Progettista incaricato dal Commissario Delegato, per il tramite del Soggetto Attuatore con nota n. 861 del 14/05/2009, Prof. Ing. Giuseppe Sappa, del Dipartimento di Idraulica dell'Università di Roma "La Sapienza", ha presentato, lo stralcio planimetrico evidenziante la soluzione idraulica prospettata, dalla quale è emerso, in tutta evidenza, il profondo reciproco condizionamento e di conseguenza una sostanziale variazione delle opere appaltate dall'ANAS, tra le opere stradali della cosiddetta Variante di Monterotondo, fino ad interessare la Rotatoria C, oggetto dell'appalto in corso, approvate in Conferenza di Servizi secondo criteri di trasparenza idraulica dei rilevati stradali, rispetto all'ipotesi di messa in sicurezza del territorio comunale di Monterotondo.

CHE a seguito di una apposita riunione tecnica tenutasi presso l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Lazio in data 28.07.2009, al fine di pervenire alla realizzazione delle opere di cui trattasi, con funzione anche di salvaguardia idraulica dell'abitato di Monterotondo Scalo, è stato concordato che per quanto concerne il "Collegamento stradale tra Monterotondo Scalo con la Tiberina ed il nuovo svincolo autostradale a Castelnuovo di Porto", l'ARDIS trasmetterà con nota ufficiale all'ANAS il progetto definitivo, come redatto, per conto della Regione, dal Prof. Giuseppe Sappa.

CHE l'opera di arginatura, nella parte che non riguarda il sistema stradale in corso di realizzazione, sarà completata dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli, con finanziamenti a valere sui capitoli di spesa di detta Direzione, sulla base degli studi e della



progettazione idraulica generale già commissionata dalla stessa Amministrazione Regionale.

CHE con nota 29603-P del 30.09.2009 l'ANAS nel prendere atto di quanto in precedenza comunicato dal Dipartimento Territorio, con note regionali N. D2/162954 del 18.09.2008, N. 2008/2/01 del 13.11.2008 e N. 83972 del 6.05.2009, sopra citate, stante il previsto impegno economico per le variate opere, attualmente riportato nel Quadro Economico, ha richiesto alla Regione di voler confermare la disponibilità finanziaria delle risorse da reperire nei propri capitoli di bilancio, in funzione anche della necessaria successiva stipula del presente dispositivo convenzionale tra le parti.

CHE con nota N. 226892 del 05.11.2009 il Dipartimento Territorio della Regione Lazio, ha confermato l'impegno per le attività messe in essere per la salvaguardia idraulica di Monterotondo Scalo, segnalando che nel Bilancio Pluriennale 2009-2011 della Regione, nell'ambito delle risorse per la Difesa del Suolo, sono allocate somme adeguate alla copertura delle spese di primo intervento.

CHE, nel frattempo, con Decreto Commissariale N. 4 del 17.03.2009, veniva approvato il Piano Generale degli interventi indifferibili ed urgenti per la riparazione dei danni derivanti dagli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei mesi di Novembre e Dicembre 2008 con particolare riferimento alle opere riportate nell'Allegato 2 del predetto Decreto.

CHE mediante comunicazione N. 272490 del 24.12.2009, pervenuta agli atti del Compartimento della Viabilità per il Lazio in data 11.01.2010 al N. di Prot. 851-A, la Regione Lazio - Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, ha trasmesso copia degli elaborati grafici del Progetto Definitivo dell'infrastruttura stradale integrata con le opere idrauliche specificate in argomento, il cui costo complessivo ammonta ad € 9.650.133,17 comprensivi degli oneri necessari alle varianti strutturali lungo la Bretella di Collegamento, sulla prevista opera di attraversamento stradale, del Fiume Tevere intervenute a seguito della realizzazione dell'arginatura in questione e costituenti, ad ogni effetto, variante tecnica ai lavori attualmente in corso, come noto, con l'A.T.I. affidataria TECNIS S.p.A. - SIGENCO S.p.A.

CHE l'ANAS nelle more della completa definizione dell'iter procedurale riguardante i variati lavori, in data 05.06.2009 ha provveduto a sospendere parzialmente, poiché incompatibili con le previste nuove opere idrauliche, le attività riguardanti la realizzazione dei tratti stradali, della Variante di Monterotondo, interessati dalla realizzazione delle future opere di presidio idraulico del Comune in questione.

CHE secondo quanto stabilito all'art.3 della L.R. 67/93 l'erogazione del finanziamento ad ANAS S.p.A. e la realizzazione delle relative opere sono regolamentate da una apposita Convenzione da stipularsi tra la Regione Lazio e la medesima ANAS S.p.A.

QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione ed i documenti citati si tendono noti alle parti.



ART. 2

Finalità ed oggetto della convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione delle seguenti opere:

“Realizzazione della Variante alla S.S. N. 4 “Via Salaria” nel tratto di Monterotondo Scalo, nell’ambito dei lavori per conto ANAS per il collegamento stradale tra l’Autostrada “Aldir” e la “S.S.N. 4 Via Salaria” in Località Monterotondo Scalo – Bretella Salaria sud - 1° stralcio -Progetto integrato delle opere con la messa in sicurezza idraulica in località Monterotondo Scalo”.

Il tutto in conformità al Progetto Definitivo redatto dalla Regione Lazio – Commissario Delegato, pervenuto all’ANAS in data 11.01.2010 che dovrà essere approvato in sede di Conferenza di Servizi ed al successivo Progetto Esecutivo che verrà redatto, solo dopo approvazione del suddetto Progetto Definitivo, da parte dell’ANAS stessa nell’ambito dei finanziamenti che, come descritti in premessa, verranno concessi dalla Regione Lazio in misura pari a complessivi € 9.650.133,17 da reperire nei Capitoli di Bilancio della medesima Amministrazione Regionale.

ART. 3

Finanziamento regionale

Per la redazione della progettazione e la realizzazione totale delle opere suddette, la Regione Lazio corrisponderà all’ANAS S.p.A. la somma di € 9.650.133,17 (euro novemilioneiseicentocinquantamilacentotrentantatre/diciassette), che andranno destinati alle finalità realizzative delle opere di cui al precedente Art. 2 della presente Convenzione.

Nel caso in cui, durante la realizzazione dell’opera in argomento e nell’ambito della vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, si verificassero maggiori necessità economiche, l’ANAS informerà tempestivamente la Regione Lazio la quale provvederà ad integrare le somme necessarie, limitatamente a quanto potesse derivare dall’esecuzione dei lavori di sola natura idraulica, oggetto della presente convenzione.

L’intero finanziamento regionale dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’oggetto della presente convenzione.

ART. 4

Condizioni Generali e Procedure di Approvazione

All’ANAS, in conformità alle norme di legge, spettano le competenze inerenti le finalità di cui al precedente Art 2.

L’ANAS, pertanto, procederà alla realizzazione delle opere nell’osservanza di tutte le leggi vigenti e sulla base dello statuto, delle norme e dei regolamenti che disciplinano la propria attività, con modalità tali da garantire la massima sollecitudine e l’affidabilità dei risultati da raggiungere.

Essendo la Regione Lazio Soggetto Proponente nonché Ente Approvante delle opere stradali contemplate nel Progetto Definitivo, approvate mediante procedura di Accordo di Programma, (Decreto del Presidente della Regione Lazio 22.12.2004 N. 533), ed in considerazione della specifica natura della variate opere riguardanti interventi di natura prettamente idraulica, per competenza degli atti sinora svolti, la medesima Regione Lazio si farà carico di attivare, con i propri organi, la procedura necessaria per la richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi finalizzata alla

successiva approvazione delle opere ed alla conclusiva ratifica dell’Accordo di Programma ai sensi del ex Art. 34 del D.Lvo. 18 agosto 2000 N. 267.

L’ANAS si impegna a prestare con continuità la massima collaborazione tecnica ed amministrativa durante le attività relative alla suddetta fase approvativa.

All’esito conclusivo della fase di approvazione del suddetto progetto definitivo, l’ANAS, in qualità di Soggetto Appaltante, produrrà, per le successive fasi di approvazione da parte degli organi societari competenti, la relativa Perizia di Variante, utilizzando per il maggior costo necessario all’esecuzione dei lavori, il finanziamento di cui agli Articoli N. 2 e N. 3 della presente Convenzione.

ART. 5

Rapporti con terzi

L’ANAS, per quanto agli effetti della presente Convenzione, agirà in nome e per conto proprio, atteso che ad essa spetta ogni potere in relazione a tutte le attività oggetto del presente atto. L’ANAS, pertanto, sarà responsabile di qualsiasi danno conseguente alle sole attività di realizzazione dell’opera rimanendo a carico della Regione per la sola parte di competenza, eventuali richieste di maggiori oneri per ritardi di erogazione del finanziamento secondo quanto previsto nel successivo art. 7.

ART. 6

Verifiche e vigilanza

L’ANAS informerà periodicamente la Regione sull’andamento dei lavori e delle attività ad essi preordinate con apposite relazioni aventi una cadenza almeno trimestrale.

La Regione, d’intesa con il Compartimento ANAS della Viabilità per il Lazio, potrà effettuare, con modalità concordate, visite sopralluogo sui lavori.

ART. 7

Modalità di erogazione del finanziamento

Per quanto oggetto della presente convenzione la Regione corrisponderà ad ANAS S.p.A. complessivi € 9.650.133,17.

Detta somma, sarà erogata con le seguenti modalità:

• Un 1° acconto di € 965.013,31 pari al 10% del finanziamento concesso, alla sottoscrizione del presente atto;

• Un 2° acconto di € 4.825.066,50 pari al 50% del finanziamento concesso, su richiesta dell’ANAS, alla consegna formale dei lavori;

• Un 3° acconto di € 2.895.039,90 pari al 30% del finanziamento concesso, al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori;

• Il saldo a seguito di comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori ed alla trasmissione della rendicontazione finale come specificato nel successivo Art.8.

Su richiesta dell’ANAS S.p.A. l’erogazione di detti importi da parte della Regione Lazio, avverrà

mediante versamento sul c/c bancario codice IBAN IT77P010050320000000004758 intestato ANAS S.p.A. presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia Via Bissolati Roma.

ART. 8
Conduzione dei lavori e Collaudo

Il Responsabile del Procedimento, la Direzione dei Lavori, la Commissione di Collaudo, risultando già nominati per l'Appalto in corso, saranno a cura e carico dell'ANAS.

Si conviene che la presidenza della Commissione Collaudatrice sia di attribuzione ANAS, fermo restando la designazione di un Membro da parte della Regione Lazio.

Ad avvenuta ultimazione delle opere, ai fini dell'erogazione del saldo del finanziamento regionale concesso di cui al precedente art. 7, l'ANAS trasmetterà alla Regione Lazio una apposita relazione illustrativa e giustificativa della spesa effettivamente occorsa, evidenziando anche gli acconti già ricevuti dalla Regione.

ART. 9
Termine di esecuzione

Si conviene che i lavori oggetto della presente convenzione, dovranno essere affidati entro 300 gg. naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto e/o dall'acquisizione delle necessarie autorizzazioni ed ultimati nei termini di Capitolato eventualmente e legittimamente prorogati.

Questo secondo termine, come sopra fissato, si intenderà prorogato parimenti alle proroghe eventualmente legittimamente concesse all'Impresa nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente e dagli specifici capitolati d'appalto.

ART. 10
Proprietà

La proprietà dell'opera realizzata sarà dell'ANAS S.p.A. alla quale farà carico ogni obbligo di legge, a seguito dell'approvazione del collaudo finale.

ART. 11
Domicilio

L'ANAS elegge domicilio in Roma, presso la sede legale di Via Monzambano n. 10, la Regione Lazio presso la sede Regionale, in Roma Via Cristoforo Colombo, n.212.

ART. 12
Norme richiamate

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le norme del Codice Civile.

ART. 13
Controversie



Per ogni controversia relativa al presente atto è esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 14
Informativa per la gestione dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali) riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente della stessa verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti Bancari segnalati.

Le parti della presente convenzione si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto D.Lgs.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto al presente articolo.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite nella presente convenzione.


ART. 15
Regime fiscale

Il presente atto sarà registrato secondo quanto all'art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131, ed il relativo onere farà carico in parti uguali all'ANAS S.p.A. e alla Regione Lazio.


ART. 16
Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà termine all'approvazione del collaudo finale.

Roma, li 17. OTT. 2012

Per
ANAS S.p.A.


Per la Regione Lazio



ATTO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE tra ANAS spa e REGIONE LAZIO

STIPULATA IN DATA 17 OTTOBRE 2012 reg. cron. 15940 del 07/01/2013

PER

LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO

STRADALE TRA L'AUTOSTRADA "A1DIR" E LA "S.S.4 VIA SALARIA" I E II

STRALCIO

REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRADALI INTEGRATE CON LA MESSA IN

SICUREZZA IDRAULICA IN LOCALITÀ MONTEROTONDO SCALO LUNGO LA

VARIANTE DI MONTEROTONDO SCALO

TRA

L'ANAS S.p.A., (codice fiscale 80208450587 e partita IVA 02133681003), con sede a

Roma, via Monzambano 10, rappresentata nel presente Atto dall'Ing. Nicola Prisco,

Responsabile Coordinamento Territoriale Tirrenica che interviene al presente atto giusta

delega prot. CDG 589645-I del 07/11/2018 dell'Amministratore Delegato e Direttore

Generale, dott. Ing. Gianni Vittorio Armani;

E

La REGIONE LAZIO (codice fiscale n. 80143490581), di seguito denominata Regione,

rappresentata nel presente atto dal dott. Stefano Firmante, nato a Albano Laziale (RM) il

26.02.1965, in qualità di Direttore Regionale Infrastrutture e Mobilità, domiciliato ai fini

della presente Convenzione presso la sede della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo, 212,

che interviene al presente atto in forza della D.G.R. n. 272 del 05/06/2018;;

PREMESSO:

- che ANAS Spa – ex Compartimento della Viabilità per il Lazio e la Regione Lazio

hanno sottoscritto in data 17 ottobre 2012 (reg. cron. n. 15940 del 07/01/2013) una

Convenzione avente ad oggetto la “realizzazione della variante alla SS n. 4 “via Salaria” nel tratto di Monterotondo Scalo, nell’ambito dei lavori per conto ANAS per il collegamento stradale tra l’Autostrada “A1 dir” e la “S.S. n. 4 Via Salaria” in località Monterotondo Scalo – Bretella Salaria sud - I stralcio- Progetto integrato con la messa in sicurezza idraulica in località Monterotondo Scalo;

- che, in particolare, la succitata Convenzione prevedeva l’erogazione a favore di ANAS S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, di un finanziamento regionale pari ad € 9.650.133,17 per la redazione della progettazione e per la realizzazione totale delle opere ivi individuate, a valere sulle risorse definite negli atti di cui alle premesse richiamate nel testo;

DATO ATTO:

- che, a seguito dei ben noti avvenimenti che hanno coinvolto l’Impresa TECNIS nonché a seguito dell’avvenuto recesso dal contratto ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. mediante Disposizione del Presidente dell’ANAS N. 28 del 25.02.2016, e ss.mm.ii., il Compartimento della Viabilità per il Lazio ha effettuato l’aggiornamento del costo, aggiornandolo ai vigenti listini (Anno 2016) oltre alla rivisitazione del Progetto Esecutivo, prevedendo, inoltre, la realizzazione di un II stralcio dall’attuale viabilità comunale denominata Via del Semblera (Termine del I° Stralcio funzionale) all’innesto con la SS 4 Via Salaria in località Vallericca per la realizzazione di opere stradali integrate con la messa in sicurezza idraulica in località Monterotondo Scalo.

- che l’importo necessario aggiornato per la realizzazione delle opere relative al completamento del I stralcio, come sopra descritto, è pari ad €20.530.920,00 (di cui € 14.505.568,04 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 1.021.864,97 per oneri per la sicurezza, €2.935.625,02 per somme a disposizione (SAD) ed € 2.067.861,97 per oneri di investimento.

- Che la copertura finanziaria del progetto di completamento del I stralcio di cui sopra è garantita:

- per euro 9.650.133,17 con fondi regionali di cui alla succitata convenzione del 17 ottobre 2012, reg. cron. n. 15940 del 07/01/2013,
- per euro 9.529.000,00 con fondi Anas previsti nel CdP 2011;
- per la differenza di euro 1.351.786,83 con le economie residue di ANAS relative all’appalto rescisso di cui alle premesse;

- che, il costo complessivo delle somme per lavori soggetti a ribasso d’asta e delle somme a disposizione(SAD) per il II stralcio, è stimato in circa euro 35.900.000,00

- che, in considerazione del carattere strategico delle opere in argomento, la Regione Lazio, con nota prot. n. 200044/03/00 del 02/04/2014 ha comunicato ad ANAS S.p.A. di poter destinare ulteriori € 12.000.000,00 derivanti da residui dei finanziamenti concessi con L. R. 16/2005 e L. R. 27/2007, secondo i seguenti impegni inseriti nello stock di perenzione:

- Impegno n. 49482/2005 per €1.080.000,00;
- Impegno n. 15894/2006 per €2.600.000,00;
- Impegno n. 15711/2007 per €2.400.000,00;
- Impegno n. 48776/2008 per €2.000.000,00;
- Impegno n. 11636/2009 per €2.000.000,00;
- Impegno n. 14854/2008 per €1.920.000,00;

- che, con DPCM 15 settembre 2015 “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni – Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” le opere di cui alla “Variante a Monterotondo scalo con il suo innesto alla S.S. 4 Salaria” sono state riportate nella

tabella D – Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane con alto livello di

popolazione esposta al rischio di alluvione, di cui al medesimo DPCM 15 settembre

2015, per un ammontare di €15.000.000,00

- che Anas, nel Contratto di Programma 2016 – 2020 ha stabilito di destinare un importo

pari ad €8.900.000,00 di risorse del Fondo Unico alla realizzazione, con appaltabilità

2018, delle opere di completamento II stralcio di cui alla presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa,

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e i

documenti citati si intendono noti alle Parti.

ARTICOLO 2

(Finalità e oggetto della convenzione)

Il presente Atto Aggiuntivo è finalizzato a disciplinare i reciproci impegni che i soggetti

sottoscrittori assumono ai fini della realizzazione dei seguenti interventi:

1) Riappalto dei lavori di collegamento stradale tra l'Autostrada "A1 dir e la S.S. N. 4 Via

Salaria" a Monterotondo Scalo – "Bretella Salaria sud" VARIANTE ALL'ABITATO

DI MONTEROTONDO – 1° STRALCIO, con aggiornamento dell'elenco prezzi ai

vigenti listini (Anno 2016).

2) Progettazione dei lavori di collegamento stradale tra l'Autostrada "A1 dir e la S.S. N. 4

Via Salaria" a Monterotondo Scalo – "Bretella Salaria sud" VARIANTE

ALL'ABITATO DI MONTEROTONDO - 2° STRALCIO, dall'attuale viabilità

comunale denominata Via del Semblera (Termine del I° Stralcio funzionale) all'innesto

con la SS 4 Via Salaria in località Vallericca per la realizzazione di opere stradali

integrate con la messa in sicurezza idraulica in località Monterotondo Scalo. Il tutto in

conformità al redigendo Progetto da parte di ANAS S.p.A.

3) Appalto ed esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 2).

ARTICOLO 3

(Onere complessivo e finanziamento dell'intervento)

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere, come previste all'articolo 2, è pari ad €

56.430.920,00 comprensivi degli oneri di investimento (spese generali), allocati nei quadri

economici degli interventi e quantificati in misura dell'11,2% sul primo stralcio

completamento e del 12,5% sul secondo stralcio, il tutto da calcolarsi sull'importo

complessivo lordo degli interventi (lavori e somme a disposizione della stazione appaltante)

al netto di IVA.

La suddivisione economica per i due stralci risulta:

1. Riappalto primo stralcio: € 20.530.920,00 di cui 14.505.568,04 per lavori soggetti a

ribasso d'asta, € 1.021.864,97 per oneri per la sicurezza, € 2.935.625,02 per somme a

disposizione (SAD) ed € 2.067.861,97 per oneri di investimento (11,2%).

2. Secondo stralcio: € 35.900.000,00, comprendente ogni spesa relativa all'intervento, ivi

compresi gli oneri di investimento nella misura del 12,5% e ogni eventuale altro onere

dovuto a norma di legge.

Tutte le spese inerenti la messa a disposizione delle aree e conseguenti alla costruzione delle

opere, non escluso l'occupazione, le espropriazioni di qualsiasi genere, le vulture catastali, le

indennità, provvisorie e definitive, e quanto altro possa essere necessario ed inerente alla

occupazione dei terreni, sono inserite nel quadro economico del lavoro.

La copertura finanziaria degli interventi di cui ai punti 1 e 2 sarà garantita con le seguenti

risorse:

Risorse a carico Regione Lazio

- a € 9.650.133,17, già previsti nell'ambito della Convenzione 17 ottobre 2012 reg. cron. 15940 del 07/01/2013, da destinarsi al riappalto del primo stralcio;
- b € 12.000.000,00, quali residui dei finanziamenti concessi con L.R. N. 16/2005 e L.R. n. 27/2007, da destinarsi al II stralcio dell'intervento;
- c € 15.000.000,00 previsti nella tabella D allegata al D.P.C.M. 15 settembre 2015 e da destinarsi, anch'essi al II stralcio dell'intervento.

Risorse a carico Anas

- d € 9.529.000,00 a valere sulle risorse assegnate con il CdP Piano 2011 e da destinarsi alle opere di cui al punto 1 – riappalto I Stralcio;
- e € 1.351.786,83 a valere sulle economie del primo stralcio e da destinarsi alle opere di cui al punto 1 – riappalto I Stralcio;
- f € 8.900.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Contratto di Programma 2016-2020 e destinate alle opere di cui al punto 2 - II Stralcio.

ARTICOLO 4

(Competenze della Regione Lazio)

La Regione Lazio si impegna a destinare la copertura finanziaria della complessiva somma di euro 36.650.133,17 alla realizzazione degli interventi di cui alla presente convenzione, comprensiva della quota parte di oneri di investimento, il tutto come descritto al precedente articolo 3 lettere a), b) e c).

Resta inteso che la eventuale mancata o minore attribuzione alla Regione Lazio delle risorse economiche indicate nella tabella D allegata al D.P.C.M. 15 settembre 2015 costituirà elemento ostativo all'appalto dei lavori del secondo stralcio.

ARTICOLO 5

(Competenze di ANAS S.p.A.)

1. ANAS S.p.A. assume la competenza e la responsabilità dell'attività di progettazione e di esecuzione dell'opera pubblica oggetto del presente Atto, impegnandosi a porre in essere tutti gli adempimenti onde consentire la sua realizzazione a norma delle vigenti Leggi nazionali e regionali e disposizioni in materia di Lavori Pubblici ed è, quindi, ai sensi di legge, il solo soggetto responsabile relativamente alle procedure di affidamento dell'attività di progettazione esecutiva, dell'appalto e dell'esecuzione dei lavori che dovranno avvenire secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. ANAS S.p.A. provvederà a specificare nel Bando di Gara e nei cartelli e segnali di Cantiere che l'opera è realizzata con finanziamento della Regione Lazio. Nei cartelli e segnali di cantiere sarà apposto il logo della Regione Lazio.
3. In particolare ANAS S.p.A., si impegna a:
 - a) riappaltare i lavori del I Stralcio;
 - b) promuovere l'indizione della conferenza dei servizi da parte del Provveditorato Regionale OO.PP. sul progetto definitivo del II stralcio;
 - c) acquisire le autorizzazioni e i pareri previsti per l'approvazione del progetto del II stralcio;
 - d) garantire la quota parte di copertura finanziaria del I stralcio con un importo di € 9.529.000,00 a valere sulle risorse di cui al CdP 2011 e con un importo di € 1.351.786,83 a valere sulle economie residue del primo stralcio a seguito delle rescissioni contrattuali con l'appaltatore;
 - e) garantire la quota parte di copertura finanziaria del II stralcio con l'importo di € 8.900.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Contratto di Programma 2016-2020;
 - f) espletare ogni attività necessaria per l'affidamento dei lavori del secondo stralcio subordinatamente alla effettiva attribuzione alla Regione Lazio delle risorse di cui

alla tabella D allegata al D.P.C.M. 15 settembre 2015 ed indicate all'art. 3, lettera

c) del presente Atto;

g) eseguire, con i propri organi tecnici, la realizzazione degli interventi fino alle

attività finali di collaudo comprese;

h) procedere tempestivamente all'aggiornamento del programma generale di

esecuzione, di cui al successivo articolo 8, dandone comunicazione alla

controparte, qualora subentrino anticipazioni o proroghe legittimamente concesse

all'ente attuatore.

4. Infine, al termine dei lavori, ANAS resta unica proprietaria delle opere di stretta

competenza stradale, ad esclusione, pertanto, delle opere di protezione idraulica

dell'abitato di Monterotondo, comprendendo gli impianti e le vasche di rilancio, i

tombini idraulici di attraversamento e fossi di guardia, nonché le opere di difesa

spondale (arginature) lato Fiume Tevere, che verranno assegnate direttamente alla

proprietà della Regione Lazio.

5. Ai sensi dell'art. 36 co. 3 D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito in legge con la L.

15.07.2001 n. 111, ANAS S.p.a., per lo svolgimento delle attività sopra richiamate, avrà

diritto alla corresponsione, dietro adeguata rendicontazione, degli Oneri di Investimento

– riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero

dell'Economia - e precisati nel Quadro Tecnico Economico dell'Opera.

ARTICOLO 6

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Relativamente alla somma di € 9.650.133,17, già prevista nell'ambito della

Convenzione 17 ottobre 2012 reg. cron. 15940 del 07/01/2013, per il primo stralcio,

l'erogazione seguirà le modalità prevista all'art. 7 della stessa Convenzione.

2. La corresponsione ad ANAS delle somme relative al finanziamento regionale di cui

all'articolo 3, lettere b) e c) della presente convenzione, avverrà, secondo i principi ed i

criteri previsti dall'articolo 6 (Erogazione dei contributi), comma 1, della legge

regionale n. 88/80 "Norme in materia di opere e lavori pubblici", in quanto compatibili:

a) il 20 per cento alla pubblicazione del bando di gara dei lavori del secondo stralcio;

b) il 30 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto

di appalto;

c) il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori

attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;

d) il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto

di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per

la realizzazione dell'opera, e comunque, ad emissione del collaudo finale.

3. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2 saranno calcolate sull'intero ammontare

dell'importo finanziato (Lavori, somme a disposizione ed oneri di investimento) detratto

il ribasso d'asta. Gli oneri di investimento saranno corrisposti ad Anas, dietro

rendicontazione, fino alla concorrenza massima dell'11,2% del contributo regionale

relativo ai lavori del primo stralcio e fino alla concorrenza massima del 12,5% del

contributo regionale relativo ai lavori del secondo stralcio.

4. La Regione, verificata la rispondenza della documentazione inviata, provvederà alla

liquidazione degli importi dovuti secondo le fasi di liquidazione di cui al precedente

comma 1, emettendo il provvedimento di liquidazione in favore di ANAS, sul numero

di conto corrente 04758 presso Banca Nazionale del Lavoro Ag. Via Bissolati ROMA

(IBAN IT 77 P 01005 03200 000000004758).

ARTICOLO 7

(Varianti)

1. Le somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta e quelle per imprevisti, come

quantificate nell'apposito quadro economico del progetto, sono utilizzabili per il finanziamento di eventuali varianti in corso d'opera che si rendessero necessarie nei limiti e nei casi previsti dalla normativa applicabile in materia di lavori pubblici.

2. L'utilizzo di tali somme per perizie di variante è subordinato:

- a) alla predisposizione di una relazione preliminare che giustifichi i fatti e le circostanze noti ad Anas atti a determinare modifiche all'intervento, da trasmettere alla Regione ai fini delle verifiche in merito agli interventi proposti in variante.
- b) alla redazione ed approvazione, da parte dell'ANAS, di apposita perizia di variante da trasmettere alla Regione Lazio.
- c) alla comunicazione dell'autorizzazione alla variante al progetto da parte della Regione Lazio.

3. Nel caso di perizie di variante tecnica senza aumento di spesa, si provvederà ad inviare tempestiva comunicazione alla Regione Lazio con la sola trasmissione della relazione di cui alla precedente lettera a).

4. L'ANAS potrà, inoltre, eseguire quelle varianti di dettaglio e modifiche del progetto che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere né il loro importo, fossero richieste nell'interesse della proprietà stradale e della funzionalità delle opere stesse, senza che ciò apporti variazioni degli accordi contrattualmente stabiliti dalla presente Convenzione, ferma restando la trasmissione alla Regione Lazio della relazione di cui alla precedente lettera a).

ARTICOLO 8

(Tempi di attuazione degli interventi)

1. Il programma generale di esecuzione delle prestazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, predisposto da ANAS S.p.A., è definito come segue:

I° Stralcio:

- Appalto lavori 2018

II° Stralcio:

- Progettazione Definitiva 2018
- Procedure approvative e Progetto Esecutivo 2019
- Appalto dei Lavori 2020

2. Le Parti ribadiscono l'indifferibilità delle opere di cui alla presente Convenzione e si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare i termini previsti nel programma di cui al punto 1;
- b) assicurare la piena disponibilità a ricercare e ad adottare, ove possibile, tutte le misure, anche non previste dal presente atto, che si rendessero comunque necessarie ai fini della realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 9

(Comunicazioni)

1. La comunicazione di inizio e di ultimazione dei lavori, e le ulteriori comunicazioni destinate ai sensi della presente convenzione e della vigente normativa alla Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative- Area Reti Infrastrutturali dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo: retiinfrastrutturali@regione.lazio.legalmail.it.
2. Le comunicazioni destinate ad ANAS S.p.A. saranno trasmesse tramite Pec: anas.campania@postacert.stradeanas.it.

ARTICOLO 10

(Collaudo)

1. Il collaudo delle opere sarà effettuato ai sensi della vigente disciplina in materia.
2. Una commissione di collaudo, composta da tre membri di cui uno nominato dall'ANAS, con funzioni di Presidente, e due dalla Regione Lazio, verrà nominata da

ANAS.

3. Tutti gli oneri relativi alle operazioni sono ricompresi nella quota di finanziamento di cui alla presente convenzione.

4. Le opere saranno sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'ANAS ne darà comunicazione alla Regione Lazio certificando che l'opera è ultimata e collaudata in ogni sua parte.

5. Il Presidente della Commissione di cui al comma 2 del presente articolo, è tenuto ad inviare alla Regione, entro 10 giorni, copia dei verbali di visita, che non potranno essere meno di due in corso d'opera, informando la Regione stessa circa l'andamento dei lavori.

6. Il provvedimento di nomina dei collaudatori dovrà indicare esplicitamente i compiti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 11

(Tavolo di coordinamento)

1. Al fine di coordinare le azioni dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento, monitorare lo stato dei lavori e l'andamento degli stessi è istituito un Tavolo istituzionale di coordinamento presieduto dal Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio.

2. Il tavolo di cui al comma precedente, nominato da ANAS si riunisce a cadenza almeno annuale ed è composto dal Responsabile del Procedimento, da altri due membri dell'ANAS e da due membri nominati dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità.

3. E' facoltà del tavolo di coordinamento prevedere nel corso dell'anno la convocazione di ulteriori incontri e la partecipazione alle riunioni di altri soggetti ai fini dell'acquisizione

di particolari notizie o pareri, richieste di particolari audizioni, utili per l'analisi di situazioni specifiche relative all'attuazione dell'intervento.

ARTICOLO 12

(Monitoraggio dell'attuazione dell'intervento)

1. Nell'attuazione della presente convenzione, la Regione Lazio provvede a svolgere un'azione di monitoraggio relativamente alla realizzazione dell'intervento.

2. In relazione all'azione di monitoraggio di cui al comma precedente ANAS provvederà a rendere disponibile tutta la documentazione utile e a trasmettere, con cadenza quadrimestrale una relazione sulle attività e sullo stato di avanzamento delle opere realizzate.

3. ANAS si impegna altresì a consentire sopralluoghi nelle sedi dove si realizza l'intervento oggetto di convenzione, e a rendere disponibile il personale necessario per consentire tali adempimenti.

ARTICOLO 13

(Manutenzione delle opere)

L'ANAS dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, sia durante il periodo dei lavori, sia nel periodo intercorrente tra la fine dei lavori stessi ed il Collaudo. L'ANAS, altresì, si riserva la insindacabile facoltà di apportare nell'ambito degli importi finanziati, modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada statale interessato dai lavori, all'andamento plano-altimetrico, sia alla sagoma stradale, larghezza della carreggiata, ecc., senza alterare il conseguimento delle finalità per le quali l'opera viene realizzata.

ARTICOLO 14

(Rapporto tra contraente e terzi)

1. Qualora nell'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione, ANAS si avvalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, questi

opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e con essi la Regione non assumerà rapporti diretti.

2. Gli eventuali rapporti contrattuali tra ANAS e imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno svolgersi in ottemperanza a tutte le disposizioni legislative in materia di appalti pubblici, alle vigenti norme fiscali e previdenziali, e agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. ANAS esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla presente convenzione. Resta espressamente inteso e convenuto che, anche dopo l'esecuzione delle prove, le verifiche di Collaudo e il perfezionamento del relativo certificato, l'ANAS e la ditta appaltatrice resteranno unici responsabili della esatta esecuzione delle opere realizzate.

ARTICOLO 15

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Soggetto Attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 2010 e successive modifiche.

ARTICOLO 16

(Trattamento dati personali)

I dati raccolti saranno trattati solo per le finalità di cui alla presente convenzione, nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici ed ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ed ii.

ARTICOLO 17

(Oneri fiscali)

1. La presente Convenzione viene registrata in caso d'uso, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

2. Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione

di numero 4 (quattro) contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservato agli atti della Struttura Area Reti Infrastrutturali della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative".

3. Gli oneri di cui al presente articolo saranno a carico del soggetto finanziato, Anas S.p.A.

ART. 18

(Rinvio a normativa vigente)

Per quanto non espressamente pattuito nella presente Convenzione, le Parti contraenti richiamano tutte le leggi vigenti, nonché le disposizioni del codice civile.

ART. 19

(Controversie)

Per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Roma.

ART. 20

(Durata ed esecutività della Convenzione)

1. La presente convenzione diviene esecutiva dalla data di sottoscrizione e si conclude all'avvenuta approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo dell'opera.

2. La presente convenzione è redatta in unico esemplare ai fini della sottoscrizione con firma digitale.

Roma,

Per Anas S.p.A.

Per Regione Lazio

Comuni del Lazio

e, p.c., **Regione Lazio**
Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei
rifiuti, e impianti di trattamento, smaltimento e
recupero
Massimiliano Valeriani

Ufficio Legislativo Gabinetto del Presidente
D66D13

Avvocatura regionale
GRI300

Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

Ufficio Legislativo
mbac-udcm.ufficiollegislativo@mailcert.beniculturali.it

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio - Sezione V
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

**Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2020, n. 240 -
Annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto
2019 recante "Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)".
Direttiva in merito alla disciplina paesaggistica da applicare.**

Come noto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020 ha annullato la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante "Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)", pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020.

A seguito di confronto con l'Ufficio Legislativo del Gabinetto del Presidente e con l'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che si è espresso con nota prot. 31600-P del 02.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. 1053036 del 02.12.2020, la presente direttiva ha lo scopo di fornire indicazioni univoche ed uniformi circa gli effetti della pronuncia di cui sopra sulla disciplina paesaggistica da applicare nei procedimenti di competenza.

La norma di riferimento a livello di legislazione regionale si rinviene nell'art. 21, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), il quale prevede, che "Entro il 14 febbraio 2020, la Regione procede all'approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22. Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo".

Benché il PTPR sia stato approvato entro il termine previsto dalla norma, l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 240/2020 vale a determinare, dal giorno successivo alla sua pubblicazione, l'applicabilità del regime di disciplina paesaggistica previsto dal suddetto art. 21.

In buona sostanza, ai sensi di tale norma, per i beni paesaggistici tutelati per legge, di cui agli artt. 134, comma 1, lett. b), e 142 del d.lgs. 42/2004, si applicano le disposizioni previste dal Capo II della l.r. 24/1998; per i beni dichiarati di notevole interesse pubblico con provvedimento, di cui agli artt. 134, comma 1, lett. a), e 136 del d.lgs. 42/2004, sono consentiti esclusivamente determinati interventi: ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo.

Tale previsione va tuttavia necessariamente temperata, e coordinata, con i superiori principi legislativi di rango statale. In particolare, si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004, il quale, nello stabilire che "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso", sancisce, in sostanza, la valenza senza termini del piano paesaggistico una volta adottato. Posto che, a ben vedere, la pronuncia in oggetto ha interessato solo l'approvazione del PTPR, restando invece impregiudicata la sua adozione, non invalidata, deve ritenersi che allo stato trovino applicazione, in concorso con le previsioni di cui al suddetto art. 21, anche le disposizioni del PTPR adottato; e ciò, operativamente, secondo il consueto principio valido in materia paesaggistica, il quale determina l'applicazione della misura più restrittiva tra quelle concorrenti.

Sempre ai sensi delle prevalenti previsioni legislative statali, deve ritenersi che la citata disposizione di cui all'art. 21, laddove relativa ai beni paesaggistici individuati con provvedimento, debba essere messa in coerenza con i principi di cui agli artt. 140 e 141 del d.lgs. 42/2004. Ragion per cui, ove la dichiarazione di notevole interesse pubblico rechi la specifica disciplina delle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico (c.d. vincolo "vestito"), questa prevalga sul corrispondente contenuto dell'art. 21, risultando quindi consentiti tutti gli interventi conformi alle prescrizioni d'uso proprie del vincolo "vestito" e non esclusivamente quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo.

Altra conseguenza riconducibile alla sentenza in questione è quella di aver fatto venire meno il presupposto della caducazione dei Piani Territoriali Paesistici, c.d. PTP, previgenti, ossia l'approvazione del PTPR: l'effetto di sostituzione dei PTP ad opera del PTPR approvato non può dirsi pertanto verificatosi. Ne deriva che anche le disposizioni dei PTP dovranno concorrere alla verifica della conformità paesaggistica condotta ai sensi dell'art. 21 della l.r. 24/1998.

Ulteriore aspetto da considerare è che la previsione recata dall'art. 21 prende in considerazione esclusivamente le aree sottoposte a vincolo *ex lege* o mediante provvedimento amministrativo; non contempla, invece, la disciplina da applicare, per il caso di mancata approvazione del PTPR entro i termini, ai beni di cui agli artt. 134, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. d), autonomamente individuati e sottoposti a prescrizioni d'uso dal piano paesaggistico.

Richiamando quanto sopra detto, ossia la circostanza che il PTPR adottato non è stato invalidato dalla sentenza della Corte Costituzionale e la previsione dell'art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004 che impedisce di autorizzare interventi in contrasto con un piano paesaggistico adottato, deve ritenersi che per i beni del patrimonio identitario regionale individuati autonomamente dal PTPR, anche detti beni "tipizzati", continuano ad applicarsi le previsioni del Capo IV del PTPR adottato, anche laddove esse rimandino ai paesaggi; resta invece escluso che in tali ipotesi trovi applicazione la classificazione per zona dei PTP, in quanto espressamente vietato dall'art. 7, comma 5, delle norme del PTPR adottato

Sintetizzando e schematizzando tutto quanto sopra detto, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 24/1998 e in ossequio ai principi di cui al d.lgs. 42/2004, la disciplina paesaggistica in vigore dal 18 novembre 2020 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020 è la seguente:

- per i beni sottoposti a vincolo dichiarativo (artt. 134, comma 1, lett. a), e 136 del d.lgs. 42/2004): ai sensi dell'art. 21 della l.r. 24/1998, in quanto disciplina sicuramente più restrittiva, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo. Nel caso di dichiarazioni di notevole interesse pubblico recanti le prescrizioni d'uso (c.d. vincolo "vestito"), si applicano tali prescrizioni.
- per i beni tutelati ope legis (artt. 134, comma 1, lett. b), e 142 del d.lgs. 42/2004): deve essere effettuata la verifica di conformità in base alla norma più restrittiva tra i PTP vigenti, il Capo III del PTPR adottato e la misura di salvaguardia di cui all'art. 21 della l.r. 24/1998, e più precisamente con il relativo Capo II "Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico".
- per i beni identitari (artt. 134, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004): deve essere effettuata la verifica di conformità in base al PTPR adottato con deliberazioni di Giunta Regionale n. 556/2007 e n. 1025/2007, secondo la disciplina di tutela di cui al relativo Capo IV, ivi inclusi gli eventuali rinvii alla disciplina di tutela del paesaggio di cui al Capo II, con esclusione della classificazione per zona di cui ai PTP.

Per le aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni di cui sopra, si applicano le modalità o discipline di tutela più restrittive tra quelle indicate.

Definita, nei termini di cui sopra, la disciplina paesaggistica in vigore nella Regione Lazio per i beni paesaggistici di cui alla Parte III del d.lgs. 42/2004 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020, occorre chiarire che essa deve essere applicata indistintamente a tutti i procedimenti non ancora conclusi, ossia a tutti quelli per i quali non sia stato emesso il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica; del tutto indifferente risulta quindi la data di presentazione dell'istanza, essendo applicabile il regime dell'art. 21 della l.r. 24/1998, come sopra delineato, sia alle richieste già presentate alla data del 18 novembre 2020 sia a quelle ancora da presentare. Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale, infatti, per giurisprudenza unanime, hanno efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla loro pubblicazione, purché ancora pendenti e non definiti; ciò in quanto, a seguito della sentenza, l'atto annullato non può più regolare alcun rapporto giuridico che sia in corso di perfezionamento, ossia non costituito o c.d. esaurito.

Altro aspetto rilevante da considerare, riguarda il corredo cartografico del piano paesaggistico. Infatti, fin dall'adozione del 2007 le tavole del PTPR adottato costituiscono, unitamente alle ulteriori rettifiche/integrazioni sopravvenute con apposito provvedimento, il riferimento per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree o degli immobili di cui agli artt. 134, comma 1, lett. a) e b), e 143, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 42/2004 nella

Regione Lazio. Oltre che, naturalmente, dei beni "tipizzati" di cui agli artt. 134, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. d), sempre del d.lgs. n. 42/2004. Ora, considerato che, come detto, il PTPR adottato non è stato interessato dalla pronuncia di annullamento della Corte Costituzionale e che la disposizione del suddetto art. 21 della l.r. 24/1998 è relativa alle sole modalità di tutela dei beni, deve considerarsi allo stato valida, e dunque utilizzabile, la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come contenuta nelle Tavole B del PTPR adottato.

Infine, sempre per quanto riguarda le ricadute della sentenza della Consulta, è necessaria una conferma circa la valenza della deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 13 febbraio 2020, pubblicata sul BUR n. 15 del 20.02.2020, recante "Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all'ampliamento dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019". Al di là della dizione letterale recata nell'oggetto, infatti, la deliberazione 49/2020 costituisce un autonomo atto di adozione, come tale dunque valido in salvaguardia ai sensi dell'art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004. Il suo contenuto, peraltro già oggetto di condivisione con il MiBACT nel 2016 e per cui era da espletare la fase pubblicistica, non dipende a ben vedere da quello di cui alla D.C.R. 5/2019, annullata dalla sentenza n. 240/2020, ma reca elementi autonomi ed autosufficienti, il che è dimostrato dal fatto che erano stati oggetto di stralcio in sede di approvazione del PTPR. In sostanza, dal punto di vista operativo, quanto alla individuazione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 42/2004, dovrà farsi riferimento alle Tavole B del PTPR adottato come rettificato, integrate ed ampliate dalla D.G.R. 49/2020; laddove tale delibera, per i beni identitari, faccia riferimento alle norme del PTPR approvato, dovrà naturalmente farsi riferimento al PTPR adottato.

Il funzionario
Stefano Levante
Firmato digitalmente

Il Direttore
Manuela Manetti
Firmato digitalmente